



Documento di seduta

A8-0057/2019

31.1.2019

RELAZIONE

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea (2018/2110(INI))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Jørn Dohrmann

Relatori per parere (*):

Karin Kadenbach, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Keith Taylor, commissione per i trasporti e il turismo

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	21
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	26
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO	35
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	41
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	49
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	50

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea (2018/2110(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate¹,
- visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui "nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (...), l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti",
- visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS)² nell'ottobre 2018, e i relativi allegati,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla protezione degli animali durante il trasporto³,
- visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 12 gennaio 2011 sul benessere degli animali durante il trasporto⁴,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 10 novembre 2011, sull'impatto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto (COM(2011)0700),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 15 febbraio 2012, sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006),
- vista la sua dichiarazione n. 49/2011, del 30 novembre 2011 sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione⁵,
- vista la sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2015⁶,

¹ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

² [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU\(2018\)621853_IT.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_IT.pdf)

³ GU C 434 del 23.12.2015, pag. 59.

⁴ EFSA Journal 2011;9(1):1966.

⁵ Testi approvati, P7_TA(2012)0096.

⁶ Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH contro Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

- vista la relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea sul benessere degli animali nell'UE¹,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per le petizioni (A8-0057/2019),
- A. considerando che secondo l'UE, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli animali non sono solo merci, prodotti o beni ma esseri senzienti, il che significa che essi sono in grado di provare piacere e dolore; che la legislazione dell'UE ha trasformato tale concetto in misure che dovrebbero garantire che gli animali siano tenuti e trasportati in condizioni in cui non sono sottoposti a maltrattamenti, abusi, dolore o sofferenze; che l'Unione europea è il luogo in cui il benessere degli animali è maggiormente rispettato e tutelato e che pertanto funge da esempio per il resto del mondo;
- B. considerando che ogni anno milioni di animali sono trasportati tra gli Stati membri, all'interno degli Stati membri e verso paesi terzi su lunghe distanze per scopi di allevamento, riproduzione, ingrasso e macello; che gli animali sono trasportati anche per scopi ricreativi, per esibizioni e in qualità di animali da compagnia; che i cittadini dell'UE sono sempre più preoccupati per il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda il trasporto di animali vivi;
- C. considerando che, in base alla definizione espressa nel 2008 dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), con benessere degli animali si intendono quelle condizioni in cui un animale è sano, ha sufficiente spazio, viene alimentato bene, si sente al sicuro, è libero di esprimere il proprio comportamento naturale e non prova sentimenti quali paura, dolore o sofferenza; che ciò non si verifica nella stragrande maggioranza del trasporto di animali vivi, soprattutto in viaggi lunghi;
- D. considerando che il regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno dell'Unione;
- E. considerando che gli Stati membri sono responsabili di garantire la corretta attuazione e applicazione a livello nazionale del regolamento, anche in relazione alle ispezioni ufficiali, mentre la Commissione è responsabile di garantire che gli Stati membri attuino adeguatamente la legislazione dell'UE;
- F. considerando che gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 1/2005 con troppa poca fermezza e rigore all'interno dell'UE e non ne chiedono affatto l'applicazione all'esterno dell'UE;
- G. considerando che il numero elevato delle violazioni riscontrate nel 2017 dalla DG SANTE della Commissione in numerosi Stati membri richiederebbe l'avvio delle

¹ Relazione speciale n. 31/2018, del 14 novembre 2018, della Corte dei conti europea, dal titolo "Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".

corrispondenti procedure d'infrazione;

- H. considerando che il trasporto è causa di stress per gli animali in quanto li espone a una serie di sfide che nuocciono al loro benessere; che, per quanto riguarda gli scambi commerciali con taluni paesi terzi, gli animali subiscono ulteriori sofferenze a causa dei viaggi su distanze molto lunghe che comprendono notevoli ritardi alle frontiere per il controllo dei documenti, dei veicoli e dell'idoneità degli animali al trasporto;
- I. considerando che la qualità e la frequenza delle ispezioni a opera degli Stati membri hanno un impatto diretto sul livello di conformità alle disposizioni; che da un'analisi delle relazioni sulle ispezioni degli Stati membri emergono enormi differenze tra gli Stati membri in termini di numero di ispezioni, che va da zero a diversi milioni all'anno, e di tasso di violazioni, compreso tra lo zero e il 16,6 %, e che ciò fa supporre che gli Stati membri adottino approcci diversi per le ispezioni, ad esempio strategie estemporanee piuttosto che basate sul rischio; che tali differenze impediscono altresì ogni comparabilità dei dati fra gli Stati membri;
- J. considerando che la formazione e l'istruzione dei conducenti, finalizzate a promuovere una guida attenta in base alla tipologia di animali trasportati, migliorerebbe il benessere degli stessi durante il trasporto¹;
- K. considerando che da un idoneo trattamento degli animali può risultare una riduzione dei tempi di carico e scarico degli stessi, una riduzione della perdita di peso, minori lesioni e ferite e una migliore qualità della carne;
- L. considerando che esistono studi esaustivi che dimostrano un effetto del benessere degli animali sulla qualità delle carni;
- M. considerando che la qualità del personale addetto ad accudire gli animali durante le fasi di carico e scarico, nonché la cura durante il trasporto, dovrebbero continuare a rappresentare un elemento di primaria importanza al fine di tutelare il benessere degli animali durante il trasporto;
- N. considerando che l'idoneità al trasporto è un fattore di rilievo nel garantire il benessere degli animali durante il trasporto, in quanto i rischi per il benessere durante il trasporto sono maggiori per gli animali feriti, gravidi, non svezzati, indeboliti o malati; che vi può essere incertezza in merito all'idoneità al trasporto e allo stadio di gestazione;
- O. considerando che le problematiche riguardanti l'idoneità costituiscono la percentuale maggiore di violazioni, mentre quelle riguardanti la documentazione rappresentano la seconda maggiore causa di violazioni;
- P. considerando che spesso ai relativi responsabili non è chiaro come dover agire nel caso in cui gli animali siano dichiarati non idonei al trasporto;
- Q. considerando che spesso ai responsabili non è chiaro lo stato di avanzamento della gravidanza di un animale;

¹ <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/1966>

- R. considerando che è piuttosto problematico trasportare vitelli e agnelli non svezzati;
- S. considerando che gli allevatori costituiscono la parte maggiormente interessata a mantenere l'idoneità al trasporto dei loro animali e che è esposta a un maggior rischio di perdite qualora il trasporto non sia conforme alle norme vigenti;
- T. considerando che vi sono frequenti mancanze in merito all'approvvigionamento sufficiente di alimenti e abbeveraggio per gli animali nonché al rispetto del periodo di riposo di ventiquattro ore in caso di sosta in un posto di controllo verificato;
- U. considerando che i veicoli di trasporto sono frequentemente sovraffollati; che temperature elevate e una ventilazione non sufficiente nel veicolo costituiscono un grave problema;
- V. considerando che in vari Stati membri vi sono stati recentemente focolai di malattie animali infettive, quali la peste suina africana, l'influenza aviaria e le malattie dei piccoli ruminanti e dei bovini; che il trasporto degli animali vivi può aumentare il rischio di trasmissione di tali malattie;
- W. considerando che il trasporto di carni e di altri prodotti di origine animale, nonché di sperma e embrioni, è tecnicamente e amministrativamente più semplice ed economicamente più vantaggioso per gli allevatori rispetto al trasporto di animali vivi ai fini della macellazione o della riproduzione; che la Federazione dei veterinari d'Europa (FVE) e l'OIE sottolineano che gli animali dovrebbero essere allevati il più vicino possibile agli ambienti in cui sono nati e dovrebbero essere macellati il più vicino possibile alla zona di produzione; che la disponibilità di impianti di macellazione, ivi compresi gli impianti mobili, presso i luoghi di allevamento o nelle vicinanze degli stessi può contribuire alla creazione di fonti di reddito nelle zone rurali;
- X. considerando che la macellazione degli animali il più vicino possibile al luogo di allevamento rappresenta la misura più appropriata per tutelare il benessere degli animali;
- Y. considerando che i centri di macellazione sono distribuiti in modo sproporzionato negli Stati membri;
- Z. considerando che, per alcuni Stati membri e alcune catene di approvvigionamento dell'Unione, il trasporto di animali vivi, ai fini di produzione o macellazione, è importante per garantire la concorrenza sul mercato;

Raccomandazioni

Attuazione ed esecuzione

1. osserva che ogni anno milioni di animali destinati al macello o all'allevamento sono trasportati vivi all'interno della UE o dalla UE a paesi terzi; rileva che, ove correttamente applicato e attuato, il regolamento (CE) n. 1/2005 ha un impatto positivo sul benessere degli animali durante il trasporto; accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sull'argomento, ma si rammarica che, secondo la relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea, essi, così come alcune delle azioni pianificate

dalla Commissione, siano stati posticipati anche di cinque anni; osserva che persistono tuttora gravi problemi in merito al trasporto e che l'applicazione del regolamento sembra essere la preoccupazione principale di coloro che sono coinvolti nella sua attuazione;

2. sottolinea che la commissione per le petizioni riceve un elevato numero di petizioni riguardanti il benessere degli animali durante il trasporto che spesso denunciano violazioni gravi, sistematiche e continue del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio da parte sia degli Stati membri che dei trasportatori;
3. si rammarica del fatto che il livello di progresso nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 da parte degli Stati membri non sia stato sufficiente a conseguire l'obiettivo principale del regolamento, vale a dire il miglioramento del benessere degli animali durante il trasporto, in particolare per quanto riguarda la verifica dei giornali di viaggio e l'applicazione di sanzioni; esorta gli Stati membri a migliorare sensibilmente l'osservanza del regolamento; invita la Commissione a garantire un'applicazione efficace ed uniforme della legislazione esistente dell'Unione sul trasporto degli animali in tutti gli Stati membri; esorta la Commissione a intraprendere azioni giudiziarie e a comminare sanzioni nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente il regolamento;
4. evidenzia che un'attuazione parziale non è sufficiente per conseguire l'obiettivo generale del regolamento di evitare il ferimento o sofferenze inutili degli animali, nonché il loro decesso, durante il trasporto e che sia perciò necessario mettere in campo sforzi maggiori per prevenire fatti gravi che incidono notevolmente sul benessere degli animali e per perseguirne i responsabili;
5. si rammarica del fatto che una serie di questioni correlate al regolamento (CE) n. 1/2005 debbano ancora essere risolte, tra cui il sovraffollamento, un'altezza libera insufficiente, la mancata fornitura delle soste di riposo necessarie, di cibo e acqua, l'inadeguatezza dei dispositivi di ventilazione e di abbeveraggio, il trasporto in condizioni di calore estremo, il trasporto di animali non idonei, il trasporto di vitelli non svezzati, la necessità di accertare lo stato di gravidanza degli animali vivi, il grado di controllo dei giornali di viaggio, la relazione tra sanzioni, applicazione e violazione, l'impatto "misto" della formazione, dell'istruzione e della certificazione e la carenza di lettiere, come anche osservato dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 31/2018 e dalle organizzazioni non governative nelle denunce presentate alla Commissione; chiede miglioramenti nei settori summenzionati;
6. invita tutti gli Stati membri a garantire che tali spostamenti, dalla partenza fino alla destinazione, siano pianificati ed eseguiti nel rispetto dei requisiti dell'UE sul benessere degli animali, tenendo conto dei diversi mezzi di trasporto e della varietà delle condizioni geografiche nell'UE e nei paesi terzi;
7. pone in evidenza che la violazione sistematica del regolamento in taluni ambiti e in taluni Stati membri porta a una concorrenza sleale che conduce a condizioni di disparità tra gli operatori nei diversi Stati membri, il che a sua volta comporta una cosiddetta corsa al ribasso per quanto riguarda il benessere degli animali durante il trasporto; invita la Commissione, dato che i livelli delle sanzioni possono essere fino a dieci volte superiori in alcuni Stati membri rispetto ad altri, a sviluppare un sistema sanzionatorio armonizzato a livello di UE, al fine di garantire che le sanzioni siano efficaci,

proporzionate e deterrenti, tenendo in considerazione la ripetizione delle violazioni; invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia per armonizzare i sistemi sanzionatori negli Stati membri;

8. deplora che la Commissione abbia ignorato la risoluzione del Parlamento del 12 dicembre 2012 ed evidenzia che un'esecuzione rigorosa e armonizzata con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, è fondamentale per migliorare il benessere degli animali durante il trasporto e che gli Stati membri non possono limitarsi solamente a fornire raccomandazioni e istruzioni; esorta la Commissione ad accogliere l'invito rivolto in tale risoluzione a controllare nel regolamento la presenza di incompatibilità con gli obblighi giuridici nei singoli Stati membri;
9. ritiene che le infrazioni ripetute, se si verificano in circostanze su cui il trasportatore aveva controllo, dovrebbero condurre ad azioni penali; invita gli Stati membri ad agire penalmente nei confronti delle violazioni del regolamento, in particolare per quanto riguarda le violazioni ripetute; ritiene che sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti dovrebbero includere la confisca dei veicoli e l'aggiornamento obbligatorio di coloro che sono responsabili del benessere e del trasporto degli animali e che ciò dovrebbe essere armonizzato a livello di Unione europea; ritiene che le sanzioni dovrebbero essere proporzionate al danno, allo scopo, alla durata e alla ripetizione della violazione;
10. invita gli Stati membri a utilizzare in modo più efficace gli ampi poteri di attuazione loro conferiti in virtù del regolamento, tra cui l'obbligo di esigere che i trasportatori istituiscano sistemi per evitare il ripetersi delle violazioni e di sospendere o revocare l'autorizzazione dei trasportatori; invita gli Stati membri ad adottare sufficienti misure correttive e a comminare sanzioni al fine di evitare la sofferenza degli animali e di dissuadere gli operatori dal proseguire la mancanza di conformità al regolamento; chiede agli Stati membri e alla Commissione di ambire al rispetto totale dell'attuazione e dell'applicazione del regolamento;
11. chiede alla Commissione di elaborare, previa consultazione con i punti di contatto nazionali e sulla base delle relazioni di ispezione e di attuazione, una lista degli operatori che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute del regolamento; chiede alla Commissione di pubblicare aggiornamenti frequenti di tale elenco, nonché di promuovere esempi di migliori pratiche, per quanto riguarda sia il trasporto che la governance;
12. sottolinea che il mancato rispetto del regolamento da parte degli Stati membri compromette il suo obiettivo di evitare l'insorgenza e la diffusione di malattie animali infettive, giacché il trasporto rappresenta una delle principali cause della rapida diffusione di tali malattie, comprese quelle che possono essere trasmesse agli esseri umani; osserva che i veicoli spesso non rispettano i requisiti di cui all'articolo 12 della direttiva 64/432/CEE modificata; ritiene, in particolare, che lo stoccaggio di rifiuti inadeguato costituisca un rischio di diffusione di resistenza antimicrobica e di malattie; invita la Commissione a elaborare procedure armonizzate per la concessione dell'approvazione a imbarcazioni e autocarri, nonché ad agire per prevenire la trasmissione di malattie infettive degli animali tramite il trasporto, sia all'interno dell'UE che proveniente da paesi terzi, promuovendo misure di biosicurezza e un maggiore

benessere degli animali;

13. invita a una maggiore cooperazione tra le autorità competenti al fine di rafforzare l'attuazione attraverso l'utilizzo della tecnologia per creare un flusso continuo di riscontri in tempo reale tra lo Stato membro in cui avviene la partenza, lo Stato membro in cui avviene l'arrivo, così come i paesi di transito; invita la Commissione a sviluppare sistemi di geolocalizzazione al fine di poter monitorare la localizzazione degli animali, la durata del viaggio sui veicoli adibiti al loro trasporto, nonché eventuali violazioni degli orari di trasporto; ritiene che, qualora gli animali che iniziano il viaggio in buone condizioni di salute giungano a destinazione in cattive condizioni di salute, debba essere svolta un'indagine completa e, nel caso tale situazione si ripeta, i responsabili all'interno della catena di trasporto debbano essere immediatamente sanzionati conformemente a quanto previsto dalla legge, e il proprietario-allevatore debba poter ricevere un indennizzo ai sensi del diritto nazionale per qualsiasi perdita di reddito che ne derivi; è inoltre del parere che le autorità competenti, in caso di compilazione falsa o fuorviante del giornale di viaggio, debbano sanzionare severamente l'organizzatore e il funzionario che procede alla certificazione del giornale di viaggio redatto nello Stato membro di partenza;
14. ritiene che l'attuazione sia particolarmente difficile quando il viaggio avviene attraverso diversi Stati membri e quando i vari compiti di attuazione (approvazione del giornale di viaggio, autorizzazione del trasportatore, certificazione di idoneità e di omologazione del veicolo ecc.) sono svolti da Stati membri differenti; esorta gli Stati membri che riscontrano irregolarità a comunicarle a tutti gli altri Stati membri coinvolti, come previsto dall'articolo 26 del regolamento, al fine di prevenire la ripetizione di tali irregolarità e di dare luogo a una valutazione del rischio ottimizzata;
15. chiede alla Commissione di presentare regolarmente relazioni al Parlamento sull'attuazione e sull'applicazione del regolamento, compresa un'analisi delle violazioni per Stato membro, per specie e per tipo di violazione, in relazione al volume di animali vivi trasportati per Stato membro;
16. accoglie con favore i casi in cui i governi, gli scienziati, le imprese, i rappresentanti dell'industria e le autorità nazionali competenti hanno collaborato per definire le migliori pratiche al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni legislative, come nel caso, tra l'altro, del sito web recante le schede informative e le guide sul trasporto di animali, "Animal Transport Guides"; invita la Commissione a diffondere e promuovere le migliori pratiche per gli Stati membri in materia di trasporto di bestiame e a sostenere la piattaforma dell'UE sul benessere degli animali, promuovendo un dialogo rafforzato e lo scambio di buone pratiche tra tutti gli attori coinvolti; invita la Commissione a elaborare una nuova strategia per il benessere degli animali per il periodo 2020-2024 e a sostenere l'innovazione nel trasporto degli animali;
17. invita la Commissione a continuare a cooperare con l'OIE, l'EFSA e gli Stati membri al fine di sostenere l'attuazione e la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 per promuovere un dialogo rafforzato sulle questioni legate al benessere degli animali durante il trasporto, con particolare attenzione a:
 - migliorare l'applicazione delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali durante il trasporto, attraverso lo scambio di informazioni e di migliori

pratiche, e attraverso il coinvolgimento diretto delle parti interessate;

- sostenere le attività di formazione destinate ai conducenti e alle imprese di trasporto;
 - migliorare la diffusione delle schede informative e delle guide sul trasporto di animali, "Animal Transport Guides", tradotte in tutte le lingue dell'UE;
 - sviluppare gli impegni assunti volontariamente da parte delle imprese per migliorare ulteriormente il benessere degli animali durante il trasporto, e agire secondo tali impegni;
 - aumentare gli scambi di informazioni e l'utilizzo di migliori pratiche tra le autorità nazionali al fine di ridurre il numero di violazioni commesse dalle imprese di trasporto e dai conducenti;
18. invita la Commissione a valutare la compatibilità del regolamento con il regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada¹, per quanto riguarda i periodi di guida e di riposo dei conducenti;
19. rammenta che la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, è responsabile di sorvegliare la corretta applicazione del diritto dell'UE; chiede al Mediatore europeo di indagare per chiarire se la Commissione non sia riuscita, in modo sistematico, a garantire il rispetto del regolamento vigente e pertanto possa essere ritenuta responsabile di cattiva amministrazione;

Raccolta dei dati, ispezioni e monitoraggio

20. si rammarica della difficoltà nell'effettuare un'analisi coerente dell'attuazione del regolamento vigente a causa dei diversi approcci nella raccolta dei dati tra gli Stati membri; invita la Commissione a stabilire norme minime comuni riguardanti i sistemi di localizzazione per tutti i viaggi al fine di consentire una raccolta dei dati maggiormente armonizzata e la valutazione dei parametri monitorati; invita gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per fornire alla Commissione dati armonizzati, esaustivi e completi relativi alle ispezioni sul trasporto e ai livelli di violazione; invita gli Stati membri a effettuare più controlli non annunciati e a sviluppare e applicare una strategia basata sul rischio per concentrare le attività di ispezione sulle forme di trasporto ad alto rischio, al fine di massimizzare l'efficacia delle limitate risorse destinate alle ispezioni;
21. rileva che, in base alla relazione speciale del 2018 della Corte dei conti sul benessere degli animali nell'UE, la Commissione ha riconosciuto che i dati comunicati dagli Stati membri non sono sufficientemente completi, coerenti, affidabili o particolareggiati da consentire di trarre conclusioni sull'osservanza a livello dell'UE;
22. evidenzia che le ispezioni devono essere effettuate uniformemente in tutta l'Unione e devono riguardare una percentuale adeguata degli animali trasportati ogni anno nei

¹ GUL 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

singoli Stati membri, al fine di garantire e preservare il buon funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza in seno all'UE; invita, inoltre, la Commissione ad aumentare il numero di ispezioni in loco non annunciate da parte dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), incentrate sul benessere degli animali e sul trasporto di animali; ritiene che i diversi metodi di raccolta dei dati e i diversi meccanismi di controllo rendano difficile stabilire un quadro preciso della conformità per ciascun Stato membro; invita pertanto la Commissione ad adottare una struttura di comunicazione più armonizzata e ad analizzare ulteriormente i dati provenienti dalle relazioni di ispezione dell'UAV e dalle risposte degli Stati membri in relazione ai loro Piani di controllo nazionale pluriennali (PCNP); rileva che gli audit della DG SANTE fungono da importante fonte di informazioni per la Commissione per valutare l'attuazione del regolamento vigente; invita la Commissione a svolgere almeno sette visite non annunciate all'anno, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti;

23. esorta la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri relativamente a come il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) può essere utilizzato a sostegno della preparazione delle analisi del rischio per le ispezioni concernenti il trasporto di animali vivi, come raccomandato nella relazione speciale della Corte dei conti del 2018, che osserva che le autorità degli Stati membri responsabili delle ispezioni dei trasporti utilizzavano raramente le informazioni provenienti da TRACES per indirizzare le ispezioni; sollecita un sistema di sorveglianza più efficace e trasparente, che includa un accesso pubblico alle informazioni raccolte da TRACES; chiede inoltre un aumento del numero di ispezioni annuali da parte dell'UAV;
24. invita gli Stati membri ad aumentare i controlli su tutta la catena di produzione e, in particolare, a effettuare ispezioni efficienti e sistematiche sulle partite di animali prima del carico, al fine di eliminare le pratiche in violazione del regolamento e che peggiorano le condizioni del trasporto degli animali via terra o via mare, ad esempio consentendo ai veicoli sovraccarichi o ad animali non idonei di continuare il loro lungo viaggio o permettendo che continuino a essere utilizzati posti di controllo con strutture inadeguate per far riposare, nutrire e abbeverare gli animali trasportati;
25. è preoccupato per il basso livello delle ispezioni in alcuni Stati membri e da un riscontro di violazioni molto basso o assente; dubita dell'accuratezza dei sistemi di ispezione e dei riscontri; invita gli Stati membri che attualmente effettuano poche ispezioni, o nessuna, a effettuare un numero sufficiente di ispezioni e a presentare alla Commissione relazioni di ispezione complete;
26. invita gli Stati membri a ispezionare anche i trasporti interni all'UE nel momento in cui gli animali vengono caricati sui veicoli, al fine di verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1/2005;
27. concorda con la Commissione sul fatto che sia buona prassi che le autorità competenti ispezionino tutte le partite destinate ai paesi non membri dell'UE durante il carico¹; ritiene che, in fase di carico, dovrebbe anche essere ispezionata una percentuale di partite intra-UE in proporzione al numero di violazioni segnalate dalle ONG e dalle

¹ Relazione finale dell'audit effettuato nei Paesi Bassi dal 20 febbraio 2017 al 24 febbraio 2017 al fine di valutare il benessere degli animali durante il trasporto verso paesi non membri dell'UE, Commissione europea, Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare, 2017.

ispezioni dell'UAV; ritiene che durante il carico le autorità competenti dovrebbero controllare che siano rispettati i requisiti del regolamento in merito alle superfici e all'altezza libera, che i sistemi idrici e di ventilazione, nonché gli impianti di abbeveraggio funzionino correttamente, e che siano appropriati alla specie trasportata, che non siano caricati animali non idonei e che siano trasportati mangimi e lettieri sufficienti;

28. invita gli Stati membri a garantire che sia presente un numero sufficiente di dispositivi per l'abbeveraggio accessibili, puliti e funzionanti che possano soddisfare le necessità di ogni specie, che il serbatoio sia stato riempito e che vi sia una quantità sufficiente di lettieri pulite;
29. invita gli Stati membri a garantire che le autorità competenti verifichino che nei giornali di viaggio siano contenute informazioni realistiche e che pertanto sia rispettato l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento;
30. invita gli Stati membri a garantire che i veicoli destinati al trasporto rispettino lo spazio minimo previsto dal capo VII dell'allegato I del regolamento e che in caso di temperature elevate il coefficiente di densità sia rispettivamente inferiore;
31. invita gli Stati membri a garantire che l'altezza interna dei veicoli adibiti al trasporto rispetti norme minime e che non vi siano interstizi tra il pavimento o la parete del veicolo e le paratie;
32. prende atto del fatto che sono stati compiuti alcuni progressi nell'ambito del trasporto degli animali all'interno dell'UE, ma è preoccupato per il numero di segnalazioni di mezzi inappropriati utilizzati per il trasporto di animali vivi sia via terra che via mare e sollecita il rafforzamento delle attività di monitoraggio e l'inasprimento delle sanzioni relativamente a tali pratiche; riconosce che i requisiti, di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento, in merito al trasporto su navi adibite al trasporto di bestiame sono spesso ignorati; invita gli Stati membri a non autorizzare l'uso di veicoli e di navi adibite al trasporto di bestiame che non rispettano le disposizioni del regolamento e a revocare le autorizzazioni già rilasciate in caso di inosservanza; invita gli Stati membri a essere più rigorosi sia nelle procedure di certificazione e omologazione dei veicoli che nel rilascio di certificati di idoneità ai conducenti;
33. chiede, pertanto, norme armonizzate e vincolanti per l'autorizzazione di veicoli e navi in quanto mezzi di trasporto per il bestiame, che dovrebbero essere definite da un'autorità centrale dell'UE; ritiene che tale autorità dovrebbe essere responsabile della determinazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto per il trasporto degli animali per ciò che riguarda lo stato dei veicoli e la natura delle loro attrezzature (ad esempio, presenza a bordo di un adeguato sistema di navigazione satellitare);
34. invita gli operatori a fornire una formazione approfondita ai conducenti e agli addetti, in linea con l'allegato IV del regolamento, al fine di garantire un corretto trattamento degli animali;
35. riconosce che alcuni Stati membri dispongono di navi e di porti che rispettano le norme richieste, ma sottolinea che, tuttavia, durante il trasporto via mare prevalgono cattive condizioni, in particolare per quanto riguarda il carico e lo scarico; invita gli Stati

membri a essere più rigorosi nelle loro procedure di certificazione e approvazione delle navi, a migliorare i controlli pre-carico sulle navi adibite al trasporto di bestiame e i controlli relativi all'idoneità degli animali, e ad ispezionare in modo adeguato le operazioni di carico in linea con il regolamento; invita gli Stati membri a fornire alla Commissione piani dettagliati dei loro impianti di ispezione; invita la Commissione a elaborare, aggiornare e diffondere un elenco di porti che possiedono adeguate strutture per l'ispezione degli animali; invita, inoltre, le autorità competenti a non approvare i giornali di viaggio che prevedono l'utilizzo di porti privi di tali strutture; invita gli Stati membri ad adattare i propri porti e a garantire l'adeguata manutenzione delle navi al fine di migliorare le condizioni di benessere degli animali nel trasporto via mare;

36. invita la Commissione ad adottare alternative innovative per i controlli sulle esportazioni, conformemente all'articolo 133, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/429¹, quali le ispezioni di piattaforma, che rappresentano un miglioramento per il benessere degli animali grazie a una minore densità di popolamento e non richiedono lo scarico degli animali, abbreviando così i tempi di attesa;
37. osserva che il requisito dei certificati sanitari per gli animali per il trasporto attraverso gli Stati membri crea un incentivo di segno negativo per ciò che riguarda la scelta di destinazioni nazionali rispetto alla destinazione più vicina possibile; invita la Commissione a fare uso dei poteri di cui all'articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per adottare un atto delegato che preveda una deroga agli spostamenti a basso rischio di diffusione di malattie;

Tempi di viaggio

38. ribadisce che il viaggio per tutti gli animali trasportati deve durare solo quanto necessario, tenendo conto delle differenze geografiche a livello di Stati membri e conformemente al considerando 5 del regolamento, secondo il quale "in considerazione del benessere degli animali, il trasporto degli animali [...] che comporta lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile" e al considerando 18, secondo il quale "i lunghi viaggi hanno probabilmente effetti più nocivi sul benessere degli animali di quelli brevi";
39. insiste sul fatto che il tempo di trasporto degli animali, compresi i tempi di carico e scarico, debba tenere in considerazione i consigli veterinari relativi alla specie, indipendentemente dal fatto che il trasporto avvenga via terra o via mare o per via aerea;
40. si rammarica per le violazioni del regolamento che riguardano la scorretta o mancata applicazione delle norme specifiche sugli animali non svezzati, come vitelli, agnelli, capretti, puledri e maialini che ricevono un'alimentazione lattea e auspica l'introduzione di misure più dettagliate per garantire la piena tutela del benessere di tali animali durante il trasporto;
41. invita gli Stati membri a garantire che gli animali non svezzati siano scaricati per almeno un'ora, in modo da fornire loro elettroliti o un succedaneo del latte e che non

¹ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale").

- siano trasportati complessivamente per più di otto ore;
42. ribadisce che nei documenti relativi al piano di trasporto sono indicati spesso solamente i nomi delle località e non gli indirizzi esatti dei posti di controllo, approvvigionamento e raccolta, il che complica significativamente i controlli;
 43. chiede, tenendo conto della risoluzione del Parlamento del 12 dicembre 2012, che i tempi di viaggio degli animali siano quanto più possibile brevi e, in particolare, chiede di evitare i tempi di viaggio su distanze lunghe e molto lunghe, così come i viaggi all'esterno dei confini dell'UE, utilizzando strategie alternative, ad esempio garantire strutture di macellazione mobili o locali, non lontane dagli allevamenti, economicamente sostenibili ed equamente distribuite, promuovere i circuiti di distribuzione ridotti e la vendita diretta, sostituire il trasporto di animali da riproduzione con il trasporto di sperma o embrioni, nonché con il trasporto di carcasse e prodotti a base di carne, come pure prevedere iniziative, a carattere normativo o meno, negli Stati membri per agevolare la macellazione in azienda; invita la Commissione a definire chiaramente tempi di percorrenza specifici più brevi, come appropriato, per il trasporto di tutte le varie specie di animali vivi, nonché per il trasporto di animali non svezzati;
 44. osserva che una varietà di requisiti, così come le mutate condizioni del mercato e le decisioni politiche, hanno reso i piccoli macelli poco redditizi dal punto di vista economico, causando un generale declino del loro numero; esorta la Commissione e le autorità locali negli Stati membri a sostenere e promuovere, se necessario, la possibilità della macellazione in azienda, di strutture per la macellazione locali o mobili, che siano economicamente sostenibili, e di impianti per la lavorazione della carne in seno agli Stati membri, affinché gli animali siano macellati il più vicino possibile al luogo di allevamento, il che è anche nell'interesse del mantenimento dell'occupazione nelle zone rurali; invita il Consiglio e la Commissione a elaborare una strategia per evolvere verso un modello di produzione animale più regionale nel quale, laddove possibile e tenendo conto delle differenze geografiche, gli animali nascano, siano ingrassati e macellati nella medesima regione, anziché essere trasportati su distanze estremamente grandi;
 45. esorta la Commissione a esaminare le possibili modalità per incentivare gli allevatori, i macelli e l'industria della lavorazione della carne, affinché procedano alla macellazione degli animali nell'impianto più vicino al fine di evitare agli animali lunghi tempi di trasporto e di ridurre le emissioni; invita la Commissione ad agevolare le soluzioni innovative in tal senso, quali macelli mobili, garantendo nel contempo alti livelli di benessere degli animali;
 46. ritiene che in determinati casi una riduzione dei tempi di viaggio consentiti, come attualmente stabilito nell'allegato I, capo V del regolamento, non sarebbe fattibile, e che occorre pertanto trovare soluzioni per i casi in cui le circostanze geografiche e l'isolamento rurale richiedono il trasporto di animali vivi via terra e/o via mare per la successiva produzione o macellazione;
 47. invita gli Stati membri, in caso sia determinata l'inidoneità al trasporto e le misure di pronto soccorso si rivelino inefficaci, a rendere possibile una macellazione d'urgenza direttamente presso le aziende di allevamento e di ingrassamento, al fine di evitare inutili sofferenze per gli animali;

48. osserva che il valore sociale ed economico di un animale può influenzare il suo standard di trasporto; evidenzia che la qualità degli standard di trasporto per gli animali riproduttori è molto elevata nell'industria equina;
49. invita la Commissione a sviluppare una strategia volta a garantire il passaggio dal trasporto di animali vivi al solo scambio di carni e carcasse e di materiale germinale, alla luce dell'impatto che il trasporto di animali vivi ha sull'ambiente, sul benessere degli animali e sulla salute; ritiene che tale strategia debba affrontare i fattori economici che fanno propendere per il trasporto di animali vivi; chiede alla Commissione di includere il trasporto verso paesi terzi in questa strategia;
50. invita gli Stati membri a predisporre nei macelli programmi per la macellazione rituale degli animali, dato che una parte importante dell'esportazione di animali vivi è destinata ai mercati del Medio Oriente;
51. riconosce l'attuale distorsione del mercato causata dalle tariffe differenziate applicate agli animali vivi e alle carni, che incentiva fortemente gli scambi di animali vivi; esorta la Commissione, unitamente ai suoi partner commerciali, a riesaminare tale distorsione allo scopo di ridurre gli scambi di animali vivi e, se del caso, sostituire tali vendite con le carni;
52. ricorda che, già conformemente al regolamento attuale, superata la durata massima del trasporto, è obbligatoria una pausa in un posto di controllo autorizzato nel trasporto di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina di durata superiore a otto ore;

Benessere degli animali

53. invita le autorità competenti degli Stati membri a garantire la presenza di veterinari ufficiali nei punti di uscita dal territorio dell'UE con il compito di verificare che gli animali siano idonei a proseguire il viaggio e che i veicoli e/o le navi rispettino le disposizioni del regolamento; osserva in particolare che, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento, i veterinari controllano i veicoli prima che escano dall'UE, al fine di garantire che non siano sovraffollati, presentino un'altezza libera sufficiente, dispongano di lettieri e trasportino acqua e mangimi sufficienti e che i dispositivi di ventilazione e di abbeveramento funzionino correttamente;
54. incoraggia l'utilizzo di piani di emergenza per tutti i viaggi, compresi ad esempio veicoli pesanti sostitutivi e stalle di raccolta, al fine di consentire al trasportatore di far fronte in modo efficace alle emergenze e di ridurre l'impatto dei ritardi o degli incidenti sugli animali trasportati per l'allevamento o la macellazione, così come già previsto dal regolamento per i trasportatori che fanno lunghi viaggi;
55. ribadisce che la legislazione sul benessere degli animali dovrebbe basarsi sulle conoscenze scientifiche e sulla tecnologia più recente; deplora il fatto che, nonostante le chiare raccomandazioni da parte dell'EFSA e la richiesta del Parlamento nella sua risoluzione del 2012, la Commissione non sia riuscita ad aggiornare le norme sul trasporto degli animali con le prove scientifiche più recenti; invita pertanto la Commissione ad aggiornare le norme relative a necessità specifiche sulla base della tecnologia e delle conoscenze scientifiche più recenti, segnatamente per quanto riguarda

fattori tra cui rientrano una ventilazione e un controllo della temperatura e dell'umidità sufficienti tramite impianti di condizionamento in tutti i veicoli, adeguati sistemi di abbeveraggio e alimenti liquidi, in particolare per gli animali non svezzati, densità di bestiame ridotte e un'altezza libera minima specifica sufficiente, nonché l'adeguamento dei veicoli alle esigenze di ciascuna specie; rileva che, secondo il parere dell'EFSA, oltre alla durata del viaggio, altri aspetti influiscono sul benessere degli animali, quali un corretto carico e scarico, così come le condizioni di progettazione del veicolo;

56. esprime preoccupazione per i viaggi in cui gli animali sono abbeverati con acqua contaminata non idonea al loro consumo o privati dell'accesso all'acqua a causa del malfunzionamento o dell'erroneo posizionamento dei dispositivi di abbeveraggio; sottolinea la necessità di garantire che i veicoli adibiti al trasporto di animali vivi trasportino una fornitura di acqua sufficiente durante i viaggi e in ogni caso adeguata al fabbisogno specifico delle specie di animali trasportati e al loro numero;
57. accoglie con favore l'impegno della Commissione a elaborare indicatori di benessere basati sugli animali, che dovrebbero promuovere migliori risultati in materia di benessere degli animali durante il trasporto; ritiene che la Commissione dovrebbe sviluppare tali indicatori senza indugio, al fine di utilizzarli quali complemento ai requisiti legislativi attuali;
58. chiede alla Commissione di garantire che qualsiasi revisione futura della normativa in materia di benessere degli animali durante il trasporto si basi su indicatori obiettivi e scientificamente provati, al fine di evitare decisioni arbitrarie che possano avere ripercussioni economiche ingiustificate sui settori dell'allevamento;
59. insiste sul fatto che, in conformità del diritto dell'UE, gli allevatori hanno la responsabilità giuridica di garantire che gli animali trasportati non subiscano ferite o lesioni né che siano sottoposti a sofferenze inutili;
60. sottolinea che le violazioni sono spesso dovute all'inadeguatezza dei sistemi di ventilazione dei veicoli adibiti al trasporto stradale di animali vivi su lunghe distanze; osserva che in tali situazioni gli animali sono costretti in spazi ridotti caratterizzati da temperature estreme, ben oltre lo spettro termico e i limiti di tolleranza previsti dal regolamento;
61. invita la Commissione a garantire la pratica dello stordimento, senza eccezioni, prima delle macellazioni rituali religiose in tutti gli Stati membri;
62. si rammarica del fatto che i compartimenti destinati agli animali non sempre garantiscano uno spazio sufficiente per permettere un'adeguata ventilazione all'interno dei veicoli e del fatto che i movimenti naturali degli animali siano impediti, costringendo spesso gli stessi ad assumere posizioni innaturali per lunghi periodi, in palese violazione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 e all'allegato I, capo II, punto 1.2 del regolamento;
63. ritiene che sia necessario rendere obbligatoria la presenza di veterinari a bordo delle navi adibite al trasporto di animali vivi, segnalare e tenere il conto del numero di animali morti durante il viaggio e predisporre piani d'emergenza per affrontare quelle situazioni in mare che possono influire negativamente sul benessere degli animali

trasportati;

64. osserva che gli allevatori, i trasportatori e le autorità competenti nei diversi Stati membri interpretano e applicano in modo diverso il regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare riguardo all'idoneità al trasporto degli animali; invita la Commissione a rivedere il regolamento al fine di precisare in modo più dettagliato, ove necessario, i requisiti per il trasporto; esorta la Commissione e gli Stati membri, in un contesto di parità di condizioni, ad assicurare che, in futuro, il regolamento sia attuato e applicato in modo armonizzato e uniforme in tutta l'Unione, soprattutto per quanto concerne l'idoneità al trasporto degli animali;
65. invita la Commissione a sviluppare una definizione pienamente operativa di cosa si intenda per idoneità al trasporto degli animali e a elaborare orientamenti pratici per la sua valutazione; invita gli Stati membri a prevedere attività di sensibilizzazione e di informazione, compresi corsi di formazione validi, regolari e obbligatori, nonché l'istruzione e la certificazione per conducenti, trasportatori, operatori economici, centri di raccolta, macelli, veterinari, agenti di frontiera e qualsiasi altro operatore coinvolto nel trasporto di animali, al fine di ridurre l'elevato numero di infrazioni in materia di idoneità; invita gli operatori ad assicurare una formazione esaustiva dei conducenti e degli addetti, in linea con l'allegato IV del regolamento;
66. esorta a una rigorosa vigilanza al fine di evitare il trasporto di animali malati, deboli, sottopeso, animali in lattazione, femmine gravide e femmine che non rispettano il tempo di svezzamento necessario;
67. sottolinea che, già a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, durante i trasporti su lunghe distanze gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare, a intervalli appropriati e conformemente alle esigenze della loro specie ed età; esorta la Commissione ad effettuare un monitoraggio più efficace, al fine di garantire che tali disposizioni giuridiche siano applicate da tutti gli Stati membri dell'Unione, in tutte le loro parti e in modo armonizzato;
68. sottolinea che gli Stati membri devono garantire che il trasporto degli animali sia ben organizzato e che tenga conto delle condizioni meteorologiche e del tipo di trasporto; invita gli Stati membri a garantire che i giornali di viaggio e i piani di trasporto siano approvati solamente quando il bollettino meteorologico non prevede temperature superiori ai 30 gradi Celsius durante il periodo di trasporto complessivo;
69. evidenzia che quando gli animali devono essere scaricati per un periodo di riposo di 24 ore in paesi terzi, l'organizzatore deve identificare un luogo per il riposo con strutture equivalenti a quelle di un posto di controllo dell'UE; invita le autorità competenti a ispezionare periodicamente tali strutture e a non approvare i giornali di viaggio se non è stato confermato che il luogo proposto per il riposo dispone di strutture equivalenti a quelle dell'UE;
70. invita gli Stati membri a garantire che nel piano di trasporto siano presenti prove di una prenotazione presso un posto di controllo comprensiva di alimenti, acqua e lettiere fresche; invita la Commissione a definire i requisiti relativi alla collocazione e alle strutture delle aree di riposo;

71. riconosce che la riduzione delle densità di bestiame e l'interruzione dei viaggi per consentire agli animali di riposare hanno per gli operatori del settore dei trasporti un impatto economico negativo che potrebbe inficiare il trattamento adeguato degli animali trasportati; invita la Commissione a promuovere incentivi per il trattamento adeguato degli stessi;
72. invita gli Stati membri a garantire un miglioramento nella gestione dei registri aziendali per quanto riguarda i periodi di gestazione;
73. esorta la Commissione a elaborare, sulla base delle conoscenze scientifiche, orientamenti relativi all'abbeveraggio degli animali trasportati in gabbie e condizioni per il trasporto dei pulcini che promuovano un elevato livello di benessere;
74. rammenta che gli Stati membri devono trovare soluzioni compatibili con il benessere degli animali alla fine del ciclo di vita e di produzione;

Aiuto economico

75. sollecita un maggiore utilizzo della misura per lo sviluppo rurale "pagamenti per il benessere degli animali", a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013¹, che prevede il sostegno di elevati standard di benessere degli animali superiori a quelli obbligatori applicabili;
76. chiede che la prossima riforma della PAC mantenga e rafforzi il vincolo che sussiste tra i pagamenti PAC e le migliori condizioni di benessere degli animali che rispettano pienamente o vanno oltre gli standard di cui al regolamento (CE) n. 1/2005;
77. sollecita il sostegno a misure volte a realizzare una distribuzione equilibrata dei centri di macellazione negli Stati membri, che tenga conto del numero di capi di bestiame in una determinata regione;

Paesi terzi

78. è preoccupato per le persistenti segnalazioni di problemi relativi al trasporto e al benessere degli animali in determinati paesi terzi; rileva che la macellazione in taluni paesi terzi a cui l'UE invia animali implica sofferenze estreme e prolungate e regolari violazioni delle norme internazionali previste dall'OIE sul benessere degli animali durante la macellazione; riconosce che le richieste dei paesi terzi riguardano spesso animali vivi, ma invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il passaggio al trasporto di carne o di carcasse anziché di animali vivi verso i paesi terzi, nonché il trasporto di sperma o embrioni anziché di animali riproduttori;
79. chiede che la Commissione esiga, nei negoziati commerciali bilaterali con i paesi terzi, il rispetto delle norme dell'UE relative al benessere degli animali e perori l'internazionalizzazione delle disposizioni dell'Unione in materia nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio;
80. si rammarica che gli standard applicati da taluni paesi terzi non siano elevati quanto

¹ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 347.

quelli in seno all'UE; invita la Commissione a rafforzare gli obblighi vigenti nei confronti dei partner commerciali dell'Unione, specialmente per ciò che riguarda gli scambi e il trasporto di animali, quantomeno allineandoli alle norme dell'UE; invita gli Stati membri che esportano verso paesi terzi a collaborare con le autorità locali per migliorare gli standard del benessere degli animali;

81. sollecita il rispetto coerente e integrale della sentenza del 2015 pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13, con cui la Corte ha stabilito che, per i trasporti di animali che comportano viaggi su lunghe distanze che iniziano nel territorio dell'UE e proseguono successivamente al di fuori di tale territorio, al fine di ricevere l'autorizzazione a partire, il trasportatore deve presentare un giornale di viaggio realistico in termini di conformità e che presti particolare attenzione alle previsioni delle temperature; invita le autorità competenti a non approvare i giornali di viaggio laddove, conformemente alla sentenza della Corte, gli animali debbano essere scaricati per un periodo di riposo di 24 ore in un paese terzo, a meno che l'organizzatore non abbia identificato un luogo per il riposo con strutture equivalenti a quelle di un posto di controllo; ribadisce inoltre, in tale contesto, che esiste solamente un elenco del 2009 delle stalle presenti sugli itinerari nei paesi terzi, spesso senza indirizzi esatti, e che ciò complica significativamente i necessari controlli previsti dal diritto dell'UE; invita i veterinari ufficiali presso i punti di uscita a controllare, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, che, prima che i veicoli escano dall'UE, siano rispettate delle disposizioni del regolamento;
82. rammenta, in tale contesto, anche la proposta di direttiva della Commissione riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (informatori) (COM(2018)0218), in particolare nel contesto dei controlli veterinari;
83. deplora che spesso si verificano notevoli ritardi alle frontiere e nei porti e richiama l'attenzione sulla maggiore sofferenza e angoscia che ciò causa agli animali; invita gli Stati membri confinanti con paesi terzi a predisporre aree di sosta in cui gli animali possano essere scaricati e possano ricevere mangime, acqua, riposo e cure veterinarie, in modo che i giornali di bordo possano essere compilati correttamente, e ad aprire corsie di passaggio rapido, dotate di personale sufficiente, per il trasporto degli animali alle dogane, al fine di ridurre i tempi di attesa senza compromettere la qualità dei controlli sanitari e doganali alle frontiere; invita inoltre gli Stati membri a una migliore cooperazione nella pianificazione del trasporto di animali, al fine di evitare che un numero troppo elevato di veicoli arrivi contemporaneamente ai controlli alle frontiere;
84. invita la Commissione a intensificare la cooperazione e la comunicazione, compresa un'ulteriore assistenza reciproca e un più rapido scambio di informazioni, tra le autorità competenti in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi, al fine di ridurre i problemi di benessere degli animali legati a una cattiva gestione, garantendo la piena osservanza dei requisiti amministrativi da parte degli esportatori; chiede alla Commissione di promuovere il benessere degli animali a livello internazionale e di intraprendere iniziative volte a sensibilizzare maggiormente gli Stati non membri dell'UE;
85. esorta la Commissione a esercitare pressioni sui paesi di transito, che presentano ostacoli burocratici e di sicurezza che ritardano inutilmente il trasporto di animali vivi;
86. sollecita gli Stati membri e la Commissione a prestare particolare attenzione alle

violazioni in materia di benessere degli animali durante i viaggi via mare o per vie fluviali verso i paesi terzi e a valutare le possibili violazioni della normativa, come lo scarico proibito di animali morti dalle navi nel Mediterraneo (sovente previa eliminazione dei marchi di identificazione) poiché spesso i porti di destinazione non offrono soluzioni per lo smaltimento;

87. sottolinea la decisione 2004/544/CE del Consiglio relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali¹, dove per trasporti si intendono viaggi effettuati: fra due Stati membri, ma che attraversano il territorio di uno Stato non membro; fra uno Stato membro e uno Stato non membro; fra due Stati membri direttamente;
88. pone in evidenza che, se gli standard nei paesi terzi in materia di trasporto degli animali non sono conformi a quelli dell'UE e la loro attuazione non è sufficiente a garantire il pieno rispetto del regolamento, i viaggi per il trasporto di animali vivi verso paesi terzi dovrebbero essere soggetti ad accordi bilaterali atti a ridurre tali differenze e che, qualora ciò non fosse possibile, dovrebbero essere vietati;
89. rammenta agli Stati membri che, secondo la giurisprudenza consolidata², possono introdurre disposizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto più rigorose a livello nazionale, a condizione che queste siano conformi all'obiettivo principale del regolamento (CE) n. 1/2005;
90. chiede alla Commissione di promuovere lo scambio di buone pratiche e di misure di equivalenza normativa in materia di trasporto di animali vivi con i paesi terzi;
91. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte dei conti europea, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

¹ GU L 241 del 13.7.2004, pag. 21.

² Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 ottobre 2004 - Causa C-113/02 Commissione/Paesì Bassi e sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 maggio 2008 - Causa C-491/06 Danske Svineproducenter.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La presente relazione fornisce informazioni sullo stato di attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 che disciplina la protezione e il benessere degli animali durante il trasporto. Sono formulate diverse raccomandazioni politiche intese a migliorarne l'attuazione che è ancora insufficiente e che presenta notevoli differenze tra gli Stati membri.

Principali conclusioni¹

1. Attuazione insufficiente

1.1. Dati incompleti, incoerenti e inaffidabili per analizzare l'attuazione

Gli approcci alla raccolta dei dati degli Stati sono talmente diversi da rendere difficile un'analisi coerente dell'attuazione del regolamento. Inoltre, in base a quanto emerge dalla relazione speciale del 2018 della Corte dei conti sul benessere degli animali nell'UE, la Commissione ha riconosciuto che i dati comunicati dagli Stati membri non sono completi, coerenti, affidabili o sufficientemente particolareggiati da poter trarre conclusioni sull'osservanza a livello dell'UE².

TRACES (piattaforma online dell'UE utilizzata per monitorare gli spostamenti di animali transfrontalieri e all'interno dell'UE su lunghe distanze) contiene informazioni e strumenti di rendicontazione che le autorità potrebbero utilizzare per ispezioni mirate dei trasporti di animali. In base a quanto indicato nella sua relazione speciale, la Corte dei conti ha rilevato che le autorità degli Stati membri responsabili per le ispezioni dei trasporti hanno utilizzato di rado le informazioni di TRACES per le ispezioni mirate.

Inoltre, negli Stati membri, la registrazione dell'osservanza delle linee guida sull'idoneità ha portato a dati analizzabili solo recentemente (sono stati pubblicati solo i dati del 2014 e del 2015 nonché, da poco tempo, quelli del 2016), per cui mancano dati pubblici e buoni indicatori sullo sviluppo del benessere degli animali durante il trasporto di animali vivi. In particolare, è sorprendente che, secondo un'analisi delle relazioni sulle ispezioni degli Stati membri, sussistano enormi differenze tra gli Stati membri in termini di numero di ispezioni, compreso tra zero (!) e diversi milioni (!) all'anno, e di tasso di violazioni, compreso tra lo zero e il 16,6 %. Ciò fa supporre che gli Stati membri adottino approcci diversi per le ispezioni, ad esempio strategie estemporanee piuttosto che quelle basate sul rischio.

È evidente la necessità di norme minime comuni per consentire una raccolta dei dati maggiormente armonizzata e la valutazione dei parametri monitorati.

¹ Le conclusioni si basano in particolare su due studi commissionati dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo che riportano i seguenti titoli: "Attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 (2009-2015), con particolare attenzione alla registrazione dei dati" e "Osservanza delle norme tecniche riguardanti l'idoneità al trasporto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto".

² Relazione della Commissione al Parlamento europeo, e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti [COM(2016) 558 final dell'8.9.2016] e i processi verbali delle riunioni del punto di contatto nazionale per il benessere degli animali durante il trasporto.

1.2. I viaggi su distanze lunghe e molto lunghe sono in aumento

Ogni anno milioni di animali sono trasportati negli Stati membri e verso paesi terzi su lunghe distanze per essere allevati o macellati. Il trasporto è causa di stress per gli animali in quanto li espone a una serie di problematiche per diverse ore, tra cui ad esempio gli spazi disponibili ridotti, le variazioni di temperatura, le limitazioni relative al cibo e all'acqua e il movimento del veicolo. Tra i pericoli durante il trasporto si contano una serie di problematiche legate ad esempio alla qualità della guida, alla presenza di attrezzature adeguate nonché a cambiamenti non previsti del tragitto o delle condizioni atmosferiche ed è pertanto possibile che gli animali, che nel luogo di partenza sono stati certificati idonei al trasporto, si ammalinino o si feriscano durante il trasporto. Tuttavia, è stato dimostrato che i controlli degli animali prima e dopo i viaggi sono di gran lunga più diffusi rispetto ai controlli durante il trasporto. La maggior parte dei controlli vengono eseguiti presso i macelli e riguardano per lo più i trasporti su brevi distanze.

Il relatore è preoccupato per lo spaventoso numero di segnalazioni di veicoli inadatti utilizzati per trasportare animali vivi sia via terra che via mare. In particolare, per quanto riguarda gli scambi con paesi terzi, gli animali subiscono ulteriori sofferenze a causa dei viaggi su distanze molto lunghe che comprendono lunghe fermate alle frontiere per il controllo dei documenti, dei veicoli e degli animali. Le cattive condizioni durante il trasporto via mare sono un'ulteriore fonte di preoccupazione. Gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure di certificazione e di omologazione delle navi in maniera più rigorosa e migliorare i controlli in materia di idoneità degli animali prima del carico. Il relatore ritiene altresì che la Commissione dovrebbe fornire un elenco di porti che possiedono strutture adeguate per l'ispezione degli animali.

Sono inoltre necessari piani di emergenza per tutti i viaggi affinché i trasportatori facciano fronte in modo efficace alle emergenze e riducano l'impatto di eventuali ritardi o incidenti sugli animali.

2. Necessità di un'esecuzione più rigorosa e armonizzata

2.1. Sanzioni efficaci e dissuasive

Un'esecuzione più rigorosa e armonizzata con sanzioni efficaci e dissuasive è fondamentale per migliorare il benessere degli animali durante il trasporto. Purtroppo, per quanto concerne il sistema di sanzioni, sembra che la Commissione abbia ignorato la risoluzione del Parlamento del 12 dicembre 2012. La Commissione ha inoltre ignorato la richiesta di controllare nel regolamento la presenza di incompatibilità con gli obblighi giuridici nei singoli Stati membri.

Affinché migliori l'attuazione del regolamento, le violazioni ripetute dovrebbero portare ad azioni penali, a sanzioni quali la confisca dei veicoli e all'aggiornamento obbligatorio di coloro che sono responsabili del benessere e del trasporto degli animali.

Occorre ricordare che il regolamento conferisce ampi poteri di esecuzione agli Stati membri, tra cui il potere di esigere che i trasportatori stabiliscano sistemi per evitare il ripetersi di violazioni e di sospendere o revocare l'autorizzazione dei trasportatori.

2.2. Utilizzo della tecnologia più recente per controllare i giornali di viaggio

Le autorità competenti dovrebbero cooperare al fine di rafforzare l'esecuzione attraverso l'utilizzo della tecnologia. In particolare, la tecnologia potrebbe agevolare nel creare un flusso continuo di riscontri in tempo reale tra lo Stato membro in cui avviene la partenza e in cui viene redatta la documentazione e lo Stato membro in cui avviene l'arrivo. Qualora gli animali idonei dovessero arrivare in cattive condizioni, è necessario sanzionare immediatamente la società esportatrice.

3. Aggiornamento del regolamento conforme alle tecnologie e alle conoscenze scientifiche più recenti

La legislazione sul benessere degli animali dovrebbe basarsi sulle conoscenze scientifiche e sulla tecnologia più recente. Purtroppo, nonostante le chiare raccomandazioni da parte dell'EFSA e la richiesta del Parlamento nella sua risoluzione del 2012, la Commissione non è riuscita ad aggiornare le norme sul trasporto degli animali in modo conforme alle prove scientifiche più recenti. La Commissione dovrebbe aggiornare quanto prima tali norme, segnatamente per quanto riguarda la ventilazione e il condizionamento sufficienti in tutti i veicoli, gli impianti di abbeveraggio adatti, in particolare per gli animali non svezzati, nonché l'altezza libera minima specifica.

3.1. Definire cosa si intende per idoneità

L'utilizzo dell'idoneità al momento del carico come criterio di selezione è un fattore importante nel garantire il benessere degli animali durante il trasporto, in quanto i rischi per il benessere durante il trasporto sono maggiori per gli animali malati o che presentano lesioni. È fondamentale che tutti gli animali siano controllati prima del carico al fine di stabilirne l'idoneità al trasporto e che gli animali non idonei vengano curati nel luogo di origine. I controlli effettuati dalla Commissione tra il 2007 e il 2017 in diversi Stati membri hanno fatto emergere quasi sempre l'inosservanza delle norme sull'idoneità. Il problema dell'idoneità rappresenta la maggiore causa di violazioni dal punto di vista percentuale (mentre la documentazione è al secondo posto). Inoltre, come già rilevato, la registrazione dell'osservanza delle linee guida sull'idoneità negli Stati membri ha iniziato solo recentemente a generare dati analizzabili, per cui mancano dati pubblici e buoni indicatori.

La Commissione dovrebbe sviluppare una definizione pienamente operativa di cosa si intenda per idoneità e fornire corsi di formazione di buona qualità ad allevatori, conducenti e veterinari al fine di ridurre gli elevati livelli di violazione in materia di idoneità negli Stati membri.

4. Aiuto economico

La PAC subordina i pagamenti per le aziende agricole ai livelli minimi di benessere degli animali e, al contempo, la politica di sviluppo rurale incoraggia gli allevatori a raggiungere standard più elevati; in particolare, l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede "pagamenti per il benessere degli animali" come misura per lo sviluppo rurale che favorisce standard di benessere degli animali elevati e superiori agli standard applicabili obbligatori. Tuttavia, nella relazione speciale della Corte dei conti del 2018, emerge che tale misura non è stata utilizzata in modo abbastanza ampio nei vari Stati membri. Anzi, dieci Stati membri non l'hanno nemmeno utilizzata.

La prossima riforma della PAC dovrebbe mantenere e rafforzare il vincolo che sussiste tra i

pagamenti PAC e le migliori condizioni di benessere degli animali che rispettano pienamente o vanno oltre gli standard di cui al regolamento (CE) n. 1/2005.

5. Riduzione dei tempi di viaggio per gli animali

Si rammenta che il considerando 5 del regolamento (CE) n. 1/2005 dispone che "in considerazione del benessere degli animali, il trasporto di animali [...] che comporta lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile".

5.1. Strategie alternative per il trasporto di animali vivi

Da un punto di vista generale, i tempi di viaggio degli animali dovrebbero essere ridotti nella misura del possibile, segnatamente per quanto concerne i tempi di viaggio su distanze lunghe e molto lunghe. Il modo migliore per conseguire tale obiettivo è costituito da strategie alternative, come per esempio l'utilizzo di strutture locali di macellazione economicamente vantaggiose, il trasporto di sperma o embrioni piuttosto che di animali da riproduzione, il trasporto di carcasse e di prodotti a base di carne nonché le iniziative legislative negli Stati membri per agevolare la macellazione in azienda.

Va ricordato che il trasporto di carni e di altri prodotti di origine animale è tecnicamente più semplice ed eticamente più sensato rispetto al trasporto di animali vivi ai soli fini della macellazione. Alla luce di ciò, la Commissione dovrebbe sostenere, se necessario, la costruzione di strutture per la macellazione convenienti dal punto di vista economico in seno agli Stati membri affinché gli animali siano macellati il più vicino possibile al luogo di allevamento. Dato l'impatto sull'ambiente, sul benessere degli animali e sulla sicurezza alimentare del trasporto di animali vivi, dovrebbe essere sviluppata una strategia per passare dal trasporto di animali vivi al solo scambio di carni e carcasse.

5.2. Allineamento degli standard in materia di trasporto di animali dei paesi terzi con quelli dell'UE

Siccome gli standard applicati dai paesi terzi non sono tanto elevati quanto quelli in seno all'UE, la Commissione dovrebbe rafforzare gli obblighi vigenti nei confronti dei partner commerciali dell'Unione, segnatamente per quanto concerne gli scambi di animali. Sono inoltre necessarie una cooperazione e una comunicazione maggiori tra le autorità competenti di tutti gli Stati membri e quelle nei paesi terzi al fine di ridurre i problemi posti al benessere degli animali legati a una cattiva gestione.

Le segnalazioni dei tempi di attesa estremamente lunghi e che causano sofferenze per gli animali alle frontiere sono sconcertanti. Per migliorare tale situazione, si suggerisce agli Stati membri confinanti con paesi terzi di aprire corsie di passaggio rapido alle dogane per gli animali trasportati al fine di ridurre i tempi di attesa. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre prestare particolare attenzione alle violazioni riguardanti il benessere degli animali durante i viaggi via mare verso i paesi terzi.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13 andrebbe rispettata in modo coerente e integrale. La Corte di giustizia ha disposto che, per i trasporti di animali che comportano viaggi su lunghe distanze che iniziano nel territorio dell'UE e proseguono successivamente al di fuori di esso, al fine di ottenere l'autorizzazione, il trasportatore deve presentare un giornale di viaggio veritiero e preciso allo scopo di verificare

l'osservanza del regolamento (CE) n. 1/2005.

Il relatore ritiene che, se gli standard in materia di trasporto degli animali nei paesi terzi non dovessero essere conformi a quelli dell'UE, dovrebbero essere vietati i viaggi verso i paesi terzi che comportano il trasporto di animali vivi.

Conclusioni e raccomandazioni

Il relatore ritiene che si dovrebbero attuare le seguenti raccomandazioni politiche principali:

- i tempi di viaggio degli animali dovrebbero essere ridotti nella misura del possibile, segnatamente per quanto concerne i tempi di viaggio su distanze lunghe e molto lunghe; il modo migliore per conseguire tale obiettivo è costituito da una serie di strategie alternative, tra cui rientrano l'utilizzo di strutture locali di macellazione convenienti dal punto di vista economico, il trasporto di sperma o embrioni piuttosto che di animali da riproduzione nonché il trasporto di carni e carcasse;
- si raccomanda alla Commissione di aggiornare le norme sulla base della tecnologia e delle conoscenze scientifiche più recenti;
- la Commissione dovrebbe sviluppare una definizione pienamente operativa di cosa si intenda per idoneità e fornire corsi di formazione ad allevatori, conducenti e veterinari al fine di ridurre gli elevati livelli di violazione in materia di idoneità;
- la prossima riforma della PAC dovrebbe mantenere e rafforzare il vincolo che sussiste tra i pagamenti PAC e le migliori condizioni di benessere degli animali che rispettano pienamente o vanno oltre gli standard stabiliti nel regolamento (CE) n. 1/2005;
- è auspicabile che, qualora gli standard in materia di trasporto degli animali nei paesi terzi non siano conformi a quelli dell'UE, vengano vietati i viaggi per il trasporto di animali vivi verso i paesi terzi.

13.12.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea (2018/2110(INI))

Relatore per parere (*): Karin Kadenbach

(*). Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che ogni anno milioni di animali sono trasportati vivi verso i macelli o per allevamento all'interno della UE o dalla UE a paesi terzi; rileva che, ove correttamente applicato e attuato, il regolamento (CE) n. 1/2005¹ ha avuto un impatto positivo sul benessere degli animali durante il trasporto; accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sull'argomento, ma si rammarica che essi, così come alcune delle azioni pianificate dalla Commissione, siano state posticipate anche di cinque anni²; osserva che persistono tuttora gravi problemi in merito al trasporto e che l'applicazione del regolamento sembra essere la preoccupazione principale di coloro che sono coinvolti nella sua attuazione;
2. si rammarica del fatto che una serie di questioni correlate al regolamento (CE) n. 1/2005 debbano ancora essere risolte, tra cui il sovraffollamento, un'altezza libera insufficiente, la mancata fornitura delle soste di riposo necessarie, di cibo e acqua, l'inadeguatezza dei dispositivi di ventilazione e di abbeveraggio, il trasporto in condizioni di calore estremo, il trasporto di animali non idonei, il trasporto di vitelli non svezzati, la necessità di accertare

¹ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

² Relazione speciale n. 31/2018, del 14 novembre 2018, della Corte dei conti europea, dal titolo "Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".

lo stato di gravidanza degli animali vivi, il grado di controllo dei giornali di viaggio, la relazione tra sanzioni, applicazione e violazione, l'impatto "misto" della formazione, dell'istruzione e della certificazione e la carenza di lettieri, come anche osservato dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 31/2018¹ e dalle organizzazioni non governative nell'ambito delle denunce presentate alla Commissione; chiede miglioramenti nei settori summenzionati;

3. chiede agli Stati membri e ai trasportatori di migliorare significativamente l'applicazione e il rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005 ed esorta la Commissione ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri identificati come non conformi, al fine di tutelare il benessere degli animali e garantire una leale concorrenza;
4. concorda con la Commissione sul fatto che sia buona prassi che le autorità competenti ispezionino tutte le partite destinate ai paesi non membri dell'UE durante il carico²; ritiene che anche parte delle spedizioni all'interno dell'UE dovrebbe essere ispezionata durante il carico; osserva che durante il carico le autorità competenti dovrebbero controllare che siano rispettati i requisiti del regolamento in merito alle superfici e all'altezza libera, che i sistemi idrici e di ventilazione, nonché gli impianti di abbeveraggio funzionino correttamente, e che siano appropriati alla specie trasportata, che non siano caricati animali non idonei e che siano trasportati mangimi e lettieri sufficienti;
5. esprime preoccupazione per il fatto che il carico di animali sulle navi adibite al trasporto di bestiame è spesso effettuato con modalità cruenta; invita le autorità competenti a ispezionare adeguatamente gli animali prima del carico per assicurarsi che siano idonei a proseguire il viaggio e a verificare che le operazioni di carico siano effettuate conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005, senza ricorrere a modalità cruenta o all'uso regolare di bastoni e pungoli elettrici; invita le autorità competenti a non approvare giornali di viaggio presso porti che non dispongono di strutture adeguate alla corretta ispezione degli animali prima del carico;
6. sottolinea che le sofferenze patite dagli animali durante il trasporto sono causa di agitazioni sociali e di indignazione; constata che il 21 settembre 2017 la Commissione ha ricevuto oltre un milione di firme raccolte per la campagna #StopTheTrucks, in cui i cittadini europei chiedevano di porre fine ai trasporti su lunga distanza;
7. ritiene che le lacune nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 costituiscano un esempio chiaro di come sia necessario fare di più per prevenire incidenti gravi che influiscono notevolmente sul benessere degli animali e per perseguire coloro che violano le leggi in materia;
8. invita la Commissione, ai sensi del considerando 11 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, a rivedere detto regolamento al fine di allinearli alle conoscenze scientifiche attuali;

¹ Relazione speciale n. 31/2018, del 14 novembre 2018, della Corte dei conti europea, dal titolo "Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".

² Relazione finale dell'audit effettuato nei Paesi Bassi dal 20 febbraio 2017 al 24 febbraio 2017 al fine di valutare il benessere degli animali durante il trasporto verso paesi non membri dell'UE, Commissione europea, Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare, 2017.

9. ricorda le molteplici interrogazioni parlamentari, le lettere e le denunce che i parlamentari europei hanno inviato alla Commissione, evidenziando le violazioni sistematiche del regolamento e condannando le condizioni inaccettabili di stress, dolore, angoscia e sofferenza patite dagli animali vivi durante il loro trasporto dentro l'Unione e durante il trasporto verso paesi terzi;
10. si rammarica per le violazioni del regolamento che riguardano la cattiva applicazione delle norme sugli animali non svezzati, come vitelli, agnelli, capretti, maialini da latte e puledri che ricevono un'alimentazione lattea, e chiede l'introduzione di misure più dettagliate per garantire la piena tutela del benessere di tali animali in caso di trasporto;
11. insiste che la durata di trasporto degli animali debba essere limitata a otto ore, tenendo conto dei tempi di carico e della consulenza veterinaria specifica per specie, indipendentemente dal fatto che il trasporto avvenga su terra o per mare o per via aerea; ritiene che gli animali non svezzati non dovrebbero essere trasportati per viaggi superiori alle quattro ore;
12. deplora il fatto che, nonostante le chiare raccomandazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), parte del regolamento non sia conforme alle conoscenze scientifiche attuali in materia di benessere degli animali, come richiesto dal regolamento stesso; chiede pertanto norme aggiornate e migliorate per quanto concerne:
 - la ventilazione e la refrigerazione in tutti i veicoli o navi;
 - sistemi di abbeveratoi adeguati, in particolare per gli animali non svezzati;
 - il trasporto di animali non idonei;
 - l'aumento dell'altezza libera minima;
 - la riduzione della densità di bestiame;
13. sottolinea che, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, durante i trasporti di lunga durata gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati; esorta la Commissione a controllare con maggiore efficacia che tali disposizioni giuridiche siano applicate da tutti gli Stati membri dell'Unione, in tutte le loro parti e in modo armonizzato;
14. deplora che spesso si verificano notevoli ritardi alle frontiere, dove la mancanza di riposo, di acqua e di strutture veterinarie può altresì comportare problemi più gravi in termini di salute e benessere degli animali, tra cui sofferenza e decessi; invita gli Stati membri a garantire che gli organizzatori pianifichino meglio i viaggi e sottolinea la necessità di migliorare la comunicazione tra le autorità nazionali dei vari Stati membri al fine di evitare la concentrazione alle frontiere dei veicoli adibiti al trasporto di animali;
15. osserva che l'applicazione è particolarmente difficile quando il viaggio attraversa diversi Stati membri e quando differenti Stati membri sono responsabili dell'approvazione del giornale di viaggio, del rilascio di un'autorizzazione al trasportatore e di un certificato di idoneità al conducente; esorta tutti gli Stati membri che identificano violazioni a notificarle il prima possibile agli altri Stati membri coinvolti; osserva che l'articolo 26 del

regolamento (CE) n. 1/2005 conferisce agli Stati membri ampi poteri di attuazione che includono la possibilità di sospendere o ritirare l'autorizzazione al trasportatore in caso di violazioni gravi, imponendo al trasportatore interessato di istituire sistemi per evitare il ripetersi della violazione e sottoponendo il trasportatore a controlli aggiuntivi, ad esempio la presenza di un veterinario durante il carico degli animali; esprime preoccupazione per il fatto che in molti Stati membri tali poteri non sono utilizzati correttamente e il loro utilizzo non è monitorato; chiede agli Stati membri che ricevono notifiche di violazioni di agire in maniera adeguata e tempestiva per impedire il ripetersi di tali violazioni;

16. deplora che il numero totale dei controlli eseguiti dalle autorità nazionali competenti, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, sia diminuito, nonostante il fatto che il numero delle spedizioni di animali vivi all'interno dell'UE sia aumentato¹; chiede agli Stati membri di aumentare significativamente il numero di controlli sui trasporti di animali vivi al fine di garantire il benessere degli animali;
17. esprime preoccupazione per le condizioni di trasporto nei paesi terzi; esorta gli Stati membri e i trasportatori a conformarsi rigorosamente alla sentenza della Corte di giustizia che ha concluso che il regolamento (CE) n.1/2005 si applica anche ai casi di esportazione verso paesi non membri dell'UE² fino alla destinazione finale; invita gli Stati membri a eseguire ulteriori controlli presso i punti di uscita dell'UE al fine di verificare che tutti gli animali siano idonei a proseguire il viaggio oltre i confini dell'UE;
18. invita la Commissione ad assicurarsi che gli Stati membri rafforzino e aumentino i controlli ufficiali sui trasporti di animali vivi e che comunichino i risultati di tali controlli in modo trasparente e dettagliato; esorta, a tal fine, la Commissione a rendere TRACES accessibile al pubblico;
19. sottolinea l'importanza dei certificati di formazione, istruzione e idoneità per i conducenti al fine di migliorare il benessere degli animali durante il trasporto; chiede agli Stati membri di garantire, con l'aiuto della Commissione, la disponibilità di una formazione adeguata e armonizzata per gli operatori interessati;
20. chiede che le autorità competenti degli Stati membri assicurino la presenza di veterinari ufficiali nei punti di uscita dal territorio dell'Unione con il compito di verificare che nei veicoli adibiti al trasporto di animali vi siano compartimenti con spazio sufficiente per garantire che non si verifichino situazioni di sovraffollamento, che vi siano lettieri, mangimi e acqua in quantità congrue alle specie e al numero di animali trasportati, che i sistemi di ventilazione e di abbeveraggio degli animali funzionino adeguatamente;
21. esorta la Commissione a esaminare le possibili modalità per incentivare gli allevatori, i macelli e l'industria della lavorazione della carne, affinché procedano alla macellazione degli animali nell'impianto per la macellazione più vicino al fine di evitare agli animali lunghi tempi di trasporto e di ridurre le emissioni; invita la Commissione ad agevolare le

¹ "Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations - European Implementation Assessment" (Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate – Valutazione dell'attuazione a livello europeo), studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, pag. 31.

² Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH contro Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

soluzioni innovative in tal senso, quali macelli mobili, garantendo nel contempo alti livelli di benessere degli animali;

22. ritiene che il trasporto di carne rispetto a quello di animali vivi possa migliorare significativamente il benessere degli animali e ridurre i volumi del relativo trasporto, il che avrebbe inoltre un impatto positivo sull'ambiente; invita gli Stati membri e i trasportatori a elaborare strategie per sostituire il trasporto di animali vivi con il trasporto di prodotti a base di carne e di carcasse;
23. invita la Commissione a definire i requisiti relativi alla collocazione e alle strutture delle aree di riposo;
24. deplora che molti veicoli e navi adibiti al trasporto di bestiame non avrebbero dovuto essere approvati in quanto inadatti al trasporto di animali; riconosce che i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 1/2005 in merito al trasporto su navi adibite al trasporto di bestiame sono spesso ignorati; esorta gli Stati membri a non concedere l'approvazione alle navi o ai veicoli adibiti al trasporto di bestiame che non soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1/2005, o a non rinnovare tale approvazione, e a eseguire in modo accurato le necessarie ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame prima del carico;
25. osserva che gli allevatori, i trasportatori e le autorità competenti negli Stati membri possono attribuire diverse interpretazioni al regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare riguardo all'idoneità al trasporto degli animali; invita la Commissione a rivedere il regolamento al fine di chiarire, ove necessario, i requisiti per il trasporto;
26. sottolinea la necessità di rendere obbligatoria la presenza di veterinari a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame via mare, segnalare e tenere il conto del numero di animali morti durante i viaggi via mare e predisporre piani d'emergenza per affrontare qualsiasi situazione in mare che possa influire negativamente sul benessere degli animali trasportati;
27. deplora il fatto che, secondo la Commissione, i dati comunicati dagli Stati membri non siano sempre completi, uniformi, affidabili o sufficientemente dettagliati per trarre conclusioni sulla conformità a livello dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare indicatori affidabili e dati pubblici per misurare il benessere degli animali durante il trasporto di animali vivi;
28. esorta la Commissione, insieme agli Stati membri, ad armonizzare meglio i livelli sanzionatori in caso di irregolarità, poiché essi possono essere oltre dieci volte più severi in alcuni Stati membri rispetto ad altri; ricorda che le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive; invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia per armonizzare i sistemi sanzionatori negli Stati membri;
29. raccomanda un tasso più elevato di investimenti da parte dell'UE per lo sviluppo dell'allevamento su piccola scala a livello locale nonché per la promozione di diete sane a base vegetale in sostituzione dell'attuale elevato consumo di prodotti di origine animale;
30. chiede alla Commissione di elaborare, sulla base delle relazioni di ispezione e di attuazione, una lista nera degli operatori che si siano resi colpevoli di violazioni gravi e

ripetute del regolamento; chiede alla Commissione di aggiornare e pubblicare frequentemente tale lista nera, nonché di agevolare lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, per quanto riguarda sia il trasporto che la governance;

31. osserva che i vitelli possono essere trasportati già a partire dai 14 giorni di età; ritiene che sia impossibile soddisfare le esigenze di animali molto giovani durante il trasporto, come il naturale bisogno di succhiare dei vitelli che cercano la mammella della madre, ed esorta, pertanto, la Commissione a porre fine a tale pratica;
32. chiede alla Commissione di garantire che qualsiasi revisione futura della normativa in materia di benessere degli animali durante il trasporto si basi su indicatori obiettivi e scientificamente provati, al fine di evitare decisioni arbitrarie che possano avere ripercussioni economiche ingiustificate sui settori dell'allevamento;
33. invita la Commissione a valutare le possibili violazioni della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78);
34. invita la Commissione a valutare le possibili violazioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo¹ e dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2005;
35. si rammarica del fatto che le autorità degli Stati membri responsabili delle ispezioni durante il trasporto si sono raramente avvalse delle informazioni presenti in TRACES per indirizzare le ispezioni al fine di monitorare i trasferimenti transfrontalieri degli animali su lunghe distanze all'interno dell'UE, in parte a causa di alcune limitazioni di accesso per gli utenti²; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e semplificare l'uso dello strumento di ricerca interattivo;
36. chiede l'impiego di un sistema di tracciamento GPS, a prescindere dalla distanza coperta dal trasporto;
37. osserva che le autorità degli Stati membri solitamente delegano alle autorità locali il compito di condurre l'analisi dei rischi per le ispezioni durante il trasporto³; sollecita gli Stati membri a porre in essere sistemi per verificare l'esistenza, la qualità e l'attuazione delle analisi dei rischi locali;
38. invita la Commissione a informare il Parlamento con cadenza annuale delle azioni intraprese nell'ambito della protezione degli animali durante il trasporto;
39. sollecita la Commissione a valutare le possibili violazioni della normativa durante il trasporto di animali via mare dall'UE a paesi terzi, come lo scarico proibito di animali morti dalle navi nel Mediterraneo (sovente previa eliminazione dei marchi di identificazione) poiché spesso i porti di destinazione non offrono soluzioni per lo

¹ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

² Relazione speciale n. 31/2018, del 14 novembre 2018, della Corte dei conti europea, dal titolo "Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".

³ Relazione speciale n. 31/2018, del 14 novembre 2018, della Corte dei conti europea, dal titolo "Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".

smaltimento.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	6.12.2018
Esito della votazione finale	+: 40 -: 4 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

40	+
ALDE	Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries
ECR	Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska
EFDD	Eleonora Evi, Sylvie Goddyn
GUE/NGL	Stefan Eck, Anja Hazekamp
NI	Zoltán Balczó
PPE	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean
S&D	Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli
Verts/ALE	Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

4	-
PPE	Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik

3	0
ALDE	Jan Huitema
ECR	James Nicholson
EFDD	Julia Reid

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

04.12.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea (2018/2110(INI))

Relatore per parere(*): Keith Taylor

(*). Procedura con le commissioni associate - Articolo 54 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. deplora la scarsa attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 che porta al perdurare di gravi problemi di benessere degli animali durante il trasporto; ritiene che i requisiti del regolamento non siano stati sufficientemente soddisfatti; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento relazioni periodiche sull'attuazione e sull'applicazione del regolamento attuale utilizzando dati concreti;
2. ribadisce che il trasporto è uno dei momenti più critici della vita degli animali e che persino un trasporto organizzato alla perfezione risulta loro stressante; ritiene, pertanto, che gli animali trasportati debbano essere oggetto di una tutela giuridica estremamente rigorosa e del massimo livello;
3. chiede di vietare qualsiasi trasporto che abbia una durata superiore alle otto ore, indipendentemente dal modo di trasporto, e di limitare la durata del trasporto verso i macelli a quattro ore; ritiene che gli animali non svezzati non dovrebbero essere trasportati per viaggi superiori alle quattro ore;
4. si esprime a favore di un sistema di trasporto più efficiente, economico ed etico che dia la priorità al trasporto di carni rispetto al trasporto di animali verso i macelli;
5. si esprime a favore di impianti per la macellazione e per la trasformazione delle carni che siano situati il più vicino possibile all'allevamento e, pertanto, invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di mattatoi regionali e/o mobili;

6. sottolinea che circa il 70-80 % dei trasporti riguarda animali destinati al macello e che le perdite economiche derivanti da un trasporto mal organizzato oppure eccessivamente lungo possono essere molto elevate e che il benessere degli animali ne risulta notevolmente ridotto;
7. riconosce che è possibile rilevare molti problemi e porvi rimedio prima dell'inizio del viaggio ed esorta pertanto gli Stati membri a ispezionare tutte le partite destinate a Stati non membri dell'UE e almeno un numero minimo di veicoli durante il carico in modo proporzionale al numero di violazioni segnalate dalle ispezioni eseguite dalle ONG e dall'Ufficio alimentare e veterinario; chiede strutture adeguate per il carico e lo scarico degli animali sui veicoli e sulle navi, nonché personale adeguatamente formato;
8. riconosce l'attuale distorsione del mercato causata dalle tariffe differenziate applicate agli animali vivi e alle carni, che incentiva fortemente gli scambi di animali vivi; esorta la Commissione, unitamente ai suoi partner commerciali, a riesaminare tale distorsione allo scopo di ridurre gli scambi di animali vivi e, se del caso, sostituire tali vendite con le carni;
9. deplora le condizioni in cui si svolgono i controlli di frontiera alle frontiere dei paesi terzi dove la grave carenza di strutture comporta lunghe code e temperature eccessive che provocano la morte di molti animali nonché terribili sofferenze per gli stessi;
10. fa eco alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-424/13, secondo la quale gli operatori economici dell'UE sono tenuti a rispettare il regolamento fino al raggiungimento della destinazione finale anche quando una partita da consegnare lascia l'Unione; ritiene che, finché non sarà possibile garantire tale conformità, il trasporto degli animali vivi non dovrebbe essere permesso; chiede alla Commissione di promuovere il benessere degli animali a livello internazionale e di intraprendere iniziative volte a sensibilizzare maggiormente gli Stati non membri dell'UE;
11. sottolinea che gli Stati membri devono garantire che il trasporto degli animali sia ben organizzato e che tenga conto delle condizioni meteorologiche e del tipo di trasporto;
12. evidenzia che quando gli animali devono essere scaricati per un periodo di riposo di 24 ore in paesi terzi, l'organizzatore deve identificare un luogo per il riposo con strutture equivalenti a quelle di un posto di controllo dell'UE; invita le autorità competenti a ispezionare periodicamente tali strutture e a non approvare i giornali di viaggio se non è stato confermato che il luogo proposto per il riposo dispone di strutture equivalenti a quelle di un posto di controllo dell'UE;
13. invita i veterinari ufficiali presso i punti di uscita dall'UE a verificare che gli animali siano idonei a proseguire il viaggio e che i veicoli e/o le navi rispettino le disposizioni del regolamento;
14. sottolinea la necessità di migliorare le condizioni durante il trasporto via mare conformemente a quanto stabilito dal regolamento vigente e chiede che:
 - gli Stati membri e le autorità competenti applichino le procedure di certificazione e di approvazione delle navi in maniera più rigorosa e migliorino i controlli riguardanti l'idoneità degli animali al viaggio prima del carico;

- gli Stati membri forniscano alla Commissione piani dettagliati dei loro impianti per le ispezioni prima di utilizzare qualsiasi porto come punto di uscita per gli animali e chiede alla Commissione di stilare un elenco di porti che possiedono impianti adeguati per l'ispezione degli animali sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
 - un veterinario (o almeno un tecnico esperto di salute degli animali) sia presente per tutta la durata dei trasporti via mare;
15. sottolinea inoltre le cattive condizioni durante il trasporto su strada e invita:
- gli Stati membri a essere più rigorosi sia nell'applicazione delle procedure di certificazione e di omologazione dei veicoli che nella concessione dei certificati di idoneità ai conducenti;
 - le autorità competenti a garantire l'assenza di dislivelli tra il fondo della paratia e il pavimento del veicolo, come pure tra il bordo esterno della paratia e la parete del veicolo, e che vi sia una quantità sufficiente di lettiera pulita per tutta la durata del viaggio;
 - gli operatori a garantire una formazione approfondita dei conducenti, il che è cruciale per assicurare il corretto trattamento degli animali in conformità con l'allegato IV;
16. osserva che, malgrado le chiare raccomandazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alcune parti del regolamento non sono conformi alle conoscenze scientifiche attuali; ribadisce l'invito ad aggiornare le norme in relazione ai vuoti esistenti tra la legislazione e le ultime prove scientifiche come indicato dall'EFSA; pone in particolare l'accento su quanto segue:
- una ventilazione sufficiente e un controllo della temperatura adeguato in tutti i veicoli;
 - sistemi di abbeveratoi adeguati, in particolare per gli animali non svezzati;
 - un'altezza libera minima specifica e sufficiente;
 - ridotte densità di bestiame;
17. esorta gli Stati membri a migliorare sensibilmente l'osservanza del regolamento (CE) n. 1/2005; insiste affinché gli Stati membri che individuano violazioni della corretta attuazione del regolamento utilizzino gli ampi poteri di esecuzione di cui all'articolo 26 del regolamento al fine di evitare il ripetersi di tali violazioni; invita, in particolare, gli Stati membri ad adottare misure correttive e applicare sanzioni al fine di evitare sofferenze agli animali e concorrenza sleale, compresa la sospensione o la revoca del certificato di autorizzazione del trasportatore, nonché a informarne la Commissione;
18. invita la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, a intervenire nei confronti degli Stati membri che non attuano e non applicano in modo sistematico il regolamento in questione, e a procedere a un'attività di mappatura dei sistemi di sanzioni al fine di

- garantire che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive;
19. chiede alla Commissione di elaborare, previa consultazione dei punti di contatto nazionali, sulla base delle relazioni di ispezione e di attuazione, un elenco degli operatori che si siano resi colpevoli di violazioni gravi e ripetute del regolamento; chiede alla Commissione di pubblicare e aggiornare frequentemente tale elenco, nonché di promuovere esempi di migliori pratiche, per quanto riguarda sia il trasporto che la governance;
 20. invita la Commissione a continuare a cooperare con l'Organizzazione mondiale per la salute animale ("Office International des Epizooties", OIE), l'EFSA e gli Stati membri al fine di sostenere l'attuazione e la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 per promuovere un dialogo rafforzato sulle questioni legate al benessere degli animali durante il trasporto, con particolare attenzione a:
 - migliorare l'applicazione delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali durante il trasporto, attraverso lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, e attraverso il coinvolgimento diretto delle parti interessate;
 - sostenere le attività di formazione destinate ai conducenti e alle imprese di trasporto;
 - migliorare la diffusione delle schede informative e delle guide sul trasporto di animali, "Animal Transport Guides", tradotte in tutte le lingue dell'UE;
 - sviluppare e utilizzare gli impegni assunti volontariamente dalle imprese per migliorare ulteriormente il benessere degli animali durante il trasporto;
 - aumentare gli scambi di informazioni e di migliori pratiche tra le autorità nazionali per ridurre il numero di violazioni commesse dalle imprese di trasporto e dai conducenti;
 21. si rammarica dell'esiguo e insufficiente numero di controlli e verifiche ufficiali e ritiene che il numero di ispezioni annuali eseguite dall'Ufficio alimentare e veterinario dovrebbe essere aumentato; chiede un sistema di monitoraggio più efficace e più trasparente, che comprenda l'accesso pubblico alle informazioni raccolte tramite il sistema esperto per il controllo degli scambi (sistema TRACES); invita risolutamente la Commissione a sostenere gli studi sulla fattibilità tecnica e la sostenibilità finanziaria dei sistemi di geolocalizzazione degli animali al fine di poter monitorare la loro ubicazione e la durata dei viaggi su veicoli adibiti al trasporto, nonché eventuali violazioni degli orari di trasporto;
 22. esorta la Commissione ad approvare e presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, al fine di istituire meccanismi rafforzati per il rispetto, da parte degli Stati membri, delle norme sulla protezione degli animali vivi durante il trasporto.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	3.12.2018
Esito della votazione finale	+: 27 -: 5 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Lieve Wierinck

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

27	+
ALDE	Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck
ECR	Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski
EFDD	Daniela Aiuto
GUE/NGL	Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu
PPE	Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper
S&D	Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke
VERTS/ALE	Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5	-
PPE	Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1	0
PPE	Massimiliano Salini

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

23.10.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea (2018/2110(INI))

Relatore per parere: Ángela Vallina

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la commissione per le petizioni riceve un elevato numero di petizioni riguardanti il benessere degli animali durante il trasporto che spesso denunciano violazioni gravi, sistematiche e continue del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio¹ da parte sia degli Stati membri che dei trasportatori;
2. deplora l'approccio gravemente deficitario della Commissione nel perseguire le violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, poste alla sua diretta conoscenza in maniera puntuale e dettagliata in quasi 200 relazioni trasmesse sin dal 2007 da ONG di settore;
3. sottolinea la molteplicità di interrogazioni parlamentari e lettere di denuncia, presentate da Parlamentari europei e indirizzate alla Commissione, nelle quali si evidenziavano le sistematiche violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005 alla base di gravi sofferenze e disagi provocati agli animali durante il loro trasporto; critica fortemente le statistiche fornite dalla Commissione sulla conformità al regolamento (CE) n. 1/2005 relativamente al trasporto di animali vivi verso paesi terzi, i cui dati sono stati elaborati in assenza di controlli sistematici sugli automezzi adibiti al trasporto degli animali;
4. condanna tale situazione e ritiene inaccettabile che, a 13 anni dall'entrata in vigore del summenzionato regolamento, continuino a emergere numerose testimonianze di animali

¹ GUL 3 del 5.1.2005, pag. 1.

trasportati in cattive condizioni su mezzi di trasporto inadeguati e sovraffollati in violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, il che causa inutili sofferenze agli animali e presenta seri rischi sia per la salute animale che umana;

5. evidenza che le violazioni più frequenti del regolamento (CE) n. 1/2005 riguardano il sovraffollamento e lo spazio insufficiente fornito agli animali negli automezzi adibiti al loro trasporto, il che li costringe a sostare in posizioni innaturali per lunghi periodi, il mancato rispetto degli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, dei tempi di viaggio e riposo degli stessi, l'inadeguatezza dei dispositivi di ventilazione e di abbeveramento, il trasporto a temperature estreme, il trasporto di animali non idonei e l'insufficienza di lettiere e mangimi;
6. nota con forte preoccupazione che durante i lunghi viaggi gli animali vengano abbeverati con acqua contaminata e inadatta al consumo e spesso non abbiano alcun accesso all'acqua in ragione del malfunzionamento, dell'erroneo posizionamento dei dispositivi per l'abbeveramento o per l'insufficiente quantità di acqua, non commisurata in rapporto alla specie e alla taglia degli animali trasportati;
7. rileva come le denunciate violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005, riguardanti l'inadeguatezza dei sistemi di ventilazione degli automezzi adibiti al trasporto degli animali per i lunghi viaggi, attestino la presenza internamente agli automezzi di temperature estreme, molto superiori ai limiti fissati sul piano normativo, procurando sofferenze tremende per gli animali; sottolinea come, in taluni casi, sia stata riscontrata anche la manomissione dei sensori di controllo delle temperature presenti all'interno dei mezzi di trasporto degli animali;
8. evidenza come la Commissione, pur a conoscenza del fatto che taluni Stati membri non riportino i casi di temperature interne agli automezzi usati per il trasporto animale superiori ai 35 °C, abbia ufficialmente attestato di non eseguire verifiche sistematiche sulle temperature interne agli automezzi, rendendo impossibile avere un quadro accurato delle condizioni di trasporto degli animali;
9. invita tutti gli Stati membri a garantire che tali spostamenti, dalla partenza fino alla destinazione, siano pianificati ed eseguiti nel rispetto dei requisiti dell'UE sul benessere degli animali, tenendo conto dei diversi mezzi di trasporto e della varietà delle condizioni geografiche nell'UE e nei paesi terzi;
10. invita tutti gli Stati membri a vietare tutti i trasporti di animali a lunga distanza in presenza di condizioni meteorologiche estreme, in particolare quando le temperature previste nei luoghi di partenza o di destinazione, o lungo il percorso di viaggio, superano i 30° C; sottolinea che, a prescindere dalla durata del viaggio, nel benessere degli animali entrano in gioco altri aspetti, come il carico e lo scarico adeguati, un'alimentazione corretta, la progettazione e l'equipaggiamento dei veicoli e il numero di animali caricati sulle unità container;
11. sottolinea che, al momento del carico, le autorità competenti, compresi i veterinari ufficiali presso i punti di uscita dall'UE, debbano verificare che i requisiti del regolamento (CE) n. 1/2005 relativi alle condizioni di salute degli animali, allo spazio e all'altezza del compartimento siano rispettati, che i sistemi di ventilazione e di abbeveraggio funzionino correttamente e siano appropriati per la taglia e la specie di

animali trasportata e che vengano trasportati mangimi e lettiere sufficienti; ritiene che, nei casi in cui il regolamento (CE) n. 1/2005 prescrive che gli animali siano scaricati a un posto di controllo o per un periodo di riposo di 24 ore in un paese terzo, le autorità competenti possano procedere all'approvazione dei giornali di viaggio solo dopo aver accertato che l'organizzatore abbia effettuato una prenotazione presso un posto di controllo o individuato un luogo per il riposo che fornisca strutture equivalenti a quelle di un posto di controllo e, in ogni caso, che sia in grado di rispettare pienamente il benessere degli animali;

12. esprime profondo rammarico per il fatto che il carico di animali sulle navi sia spesso effettuato con modalità cruente che prevedono, inter alia, l'uso di bastoni e pungoli elettrici e in presenza di strutture per il carico inadeguate ad assicurare il pieno rispetto del benessere degli animali;
13. esprime preoccupazione circa il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto riguarda il trasporto di animali non svezzati; ravvisa necessaria l'adozione di misure più dettagliate e incisive per garantire il soddisfacimento di tutte le esigenze specifiche correlate a tale tipo di trasporto;
14. esprime preoccupazione per il numero di segnalazioni di mezzi inappropriati utilizzati per il trasporto di animali vivi sia su terra che per mare e chiede che siano rafforzate le attività di monitoraggio relative a tali pratiche; invita la Commissione a intraprendere ricerche su come tecnologie esistenti e nuove possano essere applicate ai veicoli per bestiame vivo al fine di regolare, monitorare e registrare temperatura e umidità, elementi fondamentali per il controllo e la protezione del benessere di specifiche categorie di animali durante il trasporto, in linea con le raccomandazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
15. deplora il fatto che, malgrado le chiare raccomandazioni dell'EFSA, alcune parti del regolamento non siano conformi alle conoscenze scientifiche attuali e chiede regole aggiornate per ciò che riguarda: una ventilazione e un condizionamento sufficienti in tutti i veicoli; impianti di abbeveraggio adatti a specie ed età diverse, in particolare per gli animali non svezzati; requisiti minimi specifici per l'altezza libera;
16. chiede che una quantità inferiore di animali sia trasportata su lunghe distanze e che la durata e la frequenza del trasporto siano ridotte al minimo; ritiene che molti dei gravi problemi connessi al trasporto di lunga durata di animali vivi, in particolare dall'UE verso paesi terzi, sarebbero risolti passando al trasporto di carni o carcasse, anziché di animali vivi;
17. chiede che i trasporti che superano le otto ore siano vietati;
18. chiede che siano mobilitate risorse per la lavorazione locale, quando è possibile, e che siano create catene di approvvigionamento più corte;
19. deplora fermamente la scarsa e irregolare applicazione del regolamento in molti Stati membri che non riescono a monitorare e sanzionare in modo efficace e uniforme le ripetute violazioni del diritto dell'UE, consentendo in tal modo ad alcuni trasportatori di operare illegalmente; è fortemente preoccupato del fatto che molti Stati membri non utilizzino correttamente ed efficacemente i poteri loro affidati ai sensi dell'articolo 26

del regolamento (CE) n. 1/2005 quali la richiesta al trasportatore interessato di istituire sistemi per evitare il ripetersi delle irregolarità riscontrate, sottoporre il trasportatore a controlli addizionali che, in particolare, richiedono la presenza di un veterinario al momento del carico degli animali, la sospensione o revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto impiegato; invita la Commissione, vista la mancanza di armonizzazione dei controlli e delle sanzioni negli Stati membri, a prendere in considerazione una revisione delle disposizioni in vigore, come previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare al considerando 11 e all'articolo 30, paragrafo 1, al fine di garantire l'introduzione e l'imposizione di meccanismi sanzionatori efficaci e dissuasivi in tutta l'UE;

20. invita gli Stati membri ad aumentare i controlli su tutta la catena di produzione e, in particolare, a effettuare ispezioni efficienti e sistematiche sulle spedizioni di animali prima del carico, al fine di eliminare le pratiche che violano il regolamento (CE) n. 1/2005 e che aggravano le condizioni del trasporto degli animali via terra o via mare, ad esempio consentire ai veicoli sovraccarichi o ad animali non idonei di continuare il loro lungo viaggio o permettere che continuino a essere utilizzati posti di controllo con strutture inadeguate per far riposare, nutrire e abbeverare gli animali trasportati;
21. invita gli Stati membri a migliorare l'applicazione delle norme esistenti garantendo un utilizzo efficace dei sistemi di navigazione a cui viene fatto ricorso quando il trasporto di animali dura più di otto ore, consentendo pertanto alle autorità competenti di controllare in modo più accurato la durata e i periodi di riposo previsti per tali trasporti;
22. richiede che gli Stati membri, al momento del riscontro di violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, forniscano le notifiche previste dall'articolo 26 in modo dettagliato e sistematico; chiede agli Stati membri che ricevono tali notifiche di agire in maniera efficace, coerente e tempestiva per impedire il ripetersi delle violazioni oggetto della notifica; ritiene che, laddove risulti praticabile, le autorità competenti degli Stati membri debbano allegare alle notifiche le foto sulle violazioni riscontrate;
23. evidenzia che ai posti di ispezione transfrontalieri l'insufficiente coordinamento delle autorità responsabili e l'inadeguatezza di strutture e modalità operative hanno provocato ingiustificati tempi di attesa degli automezzi adibiti al trasporto degli animali, le cui temperature interne estreme, conseguenza altresì di carenti sistemi di ventilazione, hanno avuto un impatto devastante sul benessere degli animali, in palese violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005;
24. ritiene di estrema importanza che le autorità nazionali rispettino pienamente e in modo coerente l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2005 relativo al rilascio di certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e che esse rifiutino di approvare i giornali di viaggio qualora in questi ultimi sia indicato l'uso di porti nei quali non sussistano strutture atte ad assicurare l'ispezione sistematica degli animali;
25. ritiene che, durante il trasporto di animali su nave, sia necessario rendere obbligatoria la presenza di veterinari qualificati e indipendenti, la segnalazione e registrazione di eventuali animali morti durante il viaggio e specifici e dettagliati piani di azione per affrontare possibili emergenze che incidano negativamente sul benessere degli animali;
26. invita la Commissione ad adottare misure volte ad aumentare la cooperazione e la

comunicazione fra le autorità competenti di tutti gli Stati membri, al fine di migliorare la consapevolezza e di condividere le migliori prassi in materia di benessere degli animali fra le varie parti coinvolte nel trasporto di animali vivi;

27. deplora il fatto che il regolamento, in caso di trasporto al di fuori dell'UE, non sia affatto applicato nella grande maggioranza dei casi, nonostante le sentenze della Corte di giustizia impongano ai trasportatori di attenersi alle relative disposizioni per l'intera durata del trasporto verso paesi terzi; chiede che i registri per il trasporto della popolazione animale verso paesi terzi siano armonizzati;
28. chiede il rispetto coerente e integrale della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, inclusa la sentenza nella causa C-424/13 del 23 Aprile 2015¹, nella quale la Corte ha stabilito che affinché il trasporto di animali che comporta un lungo viaggio, avente inizio nel territorio dell'UE e con prosecuzione fuori da tale territorio, possa essere autorizzato dall'autorità competente del luogo di partenza, l'organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio che sia realistico e accurato e che consenta di ritenere che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 saranno rispettate sia all'interno del territorio dell'UE che nel territorio dei paesi terzi in questione; osserva che detta autorità, se così non fosse, deve esigere che le modalità di svolgimento del viaggio siano modificate in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni per l'intero viaggio;
29. chiede una migliore applicazione negli Stati membri, nonché da parte degli operatori che trasportano animali fuori del territorio dell'UE, dove la situazione del benessere degli animali è in genere di gran lunga peggiore rispetto a quella all'interno dell'UE;
30. deplora il fatto che gli standard raggiunti dai partner esterni dell'UE non sono così elevati quanto gli standard all'interno dell'Unione; invita la Commissione a rafforzare i requisiti riguardanti i partner commerciali dell'Unione, in particolare i partner economici internazionali, specialmente per ciò che riguarda l'importazione di animali da paesi terzi; ritiene che dovrebbe esserci un impatto economico nel caso di esportazioni verso il mercato dell'UE effettuate da partner esterni con standard inferiori;
31. sottolinea la decisione 2004/544/CE² del Consiglio di sottoscrivere la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, dove per trasporti si intendono viaggi effettuati: fra due Stati membri, ma che attraversano il territorio di uno Stato non membro; fra uno Stato membro e uno Stato non membro; fra due Stati membri direttamente;
32. deplora la decisione presa dalla Conferenza dei presidenti, assunta senza un voto nella seduta plenaria del Parlamento, di non costituire una commissione di inchiesta parlamentare sul benessere animale durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'UE, nonostante il sostegno espresso da un elevato numero di parlamentari europei appartenenti a diversi gruppi politici; raccomanda pertanto che il Parlamento istituisca, fin dall'inizio della prossima legislatura, una commissione di inchiesta sul trasporto di animali all'interno e all'esterno dell'UE per indagare e monitorare in modo adeguato gli

¹ Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH contro Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

² GU L 241 del 13.7.2004, pag. 21.

episodi di crudeltà nei confronti degli animali durante i trasporti;

33. invita urgentemente la Commissione, alla luce di tali sistematici problemi di applicazione, a istituire un controllo efficace dell'osservanza del regolamento a tutti i livelli e in tutti gli Stati membri, ad avviare immediatamente le indagini necessarie a individuare eventuali violazioni del regolamento e ad aprire procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri responsabili.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	8.10.2018
Esito della votazione finale	+: 24 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Javier Couso Permuy, Rosa D'Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

24	+
ALDE	Beatriz Becerra Basterrechea
ECR	Urszula Krupa, Notis Marias
EFDD	Rosa D'Amato, Eleonora Evi
GUE/NGL	Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina
NI	Rikke-Louise Karlsson
PPE	Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tóké, Rainer Wieland
S&D	Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière
Verts/ALE	Margrete Auken, Ana Miranda, Miroszlav Mitrofanovs

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	24.1.2019
Esito della votazione finale	+ : 22 - : 12 0 : 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropè, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

22	+
ALDE	Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde
ECR	Jørn Dohrmann
EFDD	Marco Zullo
ENF	Jacques Colombier, Philippe Loiseau
GUE/NGL	Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez
PPE	Czesław Adam Siekierski
S&D	Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella
VERTS/ALE	Martin Häusling, Bronis Ropè, Thomas Waitz

12	-
ENF	John Stuart Agnew
PPE	Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

4	0
ECR	Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg
PPE	Herbert Dorfmann

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti